SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

158ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 7719

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1135:

PRESIDENTE 7723
SICA 7723

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 7720

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 7719

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 7719

Presentazione di relazione 7720

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 7719

Discussione:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » **(453)**; « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » **(73)**, d'iniziativa del senatore Petrone e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

COLELLA 7731
CUCINELLI 7748, 7750
GALANTE GARRONE 7739
GATTO Eugenio, *relatore* . . . 7732 e *passim*
* GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.* 7735 e *passim*
PETRELLA 7750

Discussione e approvazione:

« Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728 » **(647-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

LEPRE 7723
MARTINELLI, *relatore* 7729
* PINNA 7725
VALSECCHI, *Ministro delle finanze* 7730

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7754
Ritiro 7758, 7759

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE

Trasmissione di documentazione 7720

PER IL CENTENARIO DELLA MORTE DI ALESSANDRO MANZONI

PRESIDENTE 7720
* ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri* 7722

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150) — /4

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato TOZZI CONDIVI. — « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1147).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE PONTI, SPAGNOLLI, MARTINELLI, SEGNANA, RICCI, MANENTE COMUNALE e DALVIT. — « Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine » (1148);

SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, MAZZAROLLI, BURTULO, DE ZAN, LIMONI, SPIGAROLI, DELLA PORTA, PECORARO e RUSSO Arcangelo. — « Riordinamento delle attività musicali » (1149);

AVERARDI, ARIOSTO, PERITORE, CIRIELLI e BARBERA. — « Propaganda e valorizzazione dei prodotti agricolo-alimentari » (1150).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati GALLONI e GIOIA. — « Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti » (1134), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici » (1113), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PIERACCINI ed altri. — « Nuova disciplina delle attività musicali » (1090), previ pareri

della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti ala stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812) e: Schietroma ed altri. — « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di olivo » (86), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il senatore Leggieri ha presentato la relazione sul disegno di legge: PITTELLA e FERRALASCO. — « Somministrazione obbligatoria di immunoglobina anti D nelle donne RH negative non immunizzate » (310).

Annunzio di documentazione trasmessa dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con lettere del 2 e del 7 maggio 1973, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1973, n. 52, che l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha predisposto piani parziali relativi, rispettivamente, al proseguimento dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze e all'ammodernamento e al miglioramento ambientale dei posti di lavoro.

Tale documentazione sarà trasmessa alla competente Commissione.

Per il centenario della morte di Alessandro Manzoni

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi*). Il 22 maggio 1873 si spegneva a Milano Alessandro Manzoni.

Il Senato, che lo annoverava da tredici anni tra i suoi membri, partecipò ai funerali, svoltisi con grande solennità il 29 dello stesso mese.

Il 3 giugno il presidente Fardella di Torrearsa rievocò in Aula l'illustre scomparso. E, in esecuzione del voto unanime espresso in quel giorno, un busto di marmo fu posto poi in biblioteca, quasi a sottolineare il ricordo di un senatore insigne nelle lettere, ma schivo della politica.

Ricorrendo in questi giorni il centesimo anniversario della morte di Manzoni, non poteva il Senato della Repubblica non partecipare al ricordo di Milano e dell'Italia, promuovendo sue proprie onoranze.

Per Palazzo Madama, con l'assenso del Ministro per la pubblica istruzione ed il consenso del Centro di studi manzoniani, della Biblioteca nazionale Braidense e del comune di Milano, si è ottenuto di poter collocare in una delle sale senatoriali un quadro del secolo scorso. In esso il pittore Giuseppe Molteni ritrae lo scrittore al centro di un noto paesaggio lariano, attribuito al pennello di Massimo D'Azeglio. Il pregio dell'opera è accresciuto, quindi, dalla circostanza che, a compirla, abbia dato mano lo statista-pittore che l'8 giugno 1860 fu invitato, insieme al collega Casati, ad introdurre in Aula il neo-senatore Alessandro Manzoni per prestare giuramento.

Da una sala contigua a quest'Aula, meno riservata di quella della biblioteca, la pittorica effige meglio ricorderà ai senatori un predecessore tra i più illustri, non solo per gli indiscussi meriti letterari, ma anche per certi meriti politici, attorno alla natura dei quali le polemiche, in verità, non sono del tutto sopite.

E, rivolgendo, in questa occasione, la parola agli onorevoli colleghi, non posso non prendere avvio proprio da ciò che disse il presidente Fardella di Torrearsa sottoli-

neando che « la lunga intemerata vita di Alessandro Manzoni non fu spesa nell'adoperarsi attivamente nelle pubbliche faccende ». A ciò dire l'antico Presidente fu portato forse anche dal ricordo della rinunzia, fatta pervenire dal Manzoni agli elettori di Arona, quando lo avevano prescelto come deputato, allegando il motivo che tale elezione, per lui, suonava come l'invito rivolto ad « uno zoppo per una festa da ballo ».

Certo, la ritrosia del '48 ad accettare il mandato degli elettori, come la discrezione con la quale nel febbraio del 1860 accolse la nomina a senatore e la parca partecipazione alle sedute del Senato in tempi di accese lotte, che non lasciavano inosservata l'assenza da esse di italiani ricchi di grandi doti e di distinta personalità, han dato risalto alla modesta presenza di Alessandro Manzoni nella vita politica.

Il problema, che sembrò senza importanza per chi decise la nomina di Manzoni a senatore per avere « con servizi e meriti eminenti illustrato la Patria », non sfuggì a quanti, a ciclo concluso di una esistenza certamente preclara, cercarono di spiegare di essa le luci e le ombre.

Appena morto il Manzoni, Giosuè Carducci esprimendo « alcuni giudizi » su di lui, fondava il proprio invito a non presentarlo quale banditore e partecipe dei moti risorgimentali, sul silenzio che il poeta, dopo il '21, aveva mantenuto verso la Patria; e quasi spiegava quel lamentato silenzio, e l'inerzia che lo accompagnò, con la morale — secondo lui — deducibile dai « Promessi Sposi », quella cioè « che a pigliar parte alle sommosse l'uomo rischia di essere impiccato; e torna meglio a badare in pace alle cose sue facendo quel po' di bene che si può ». Deduzione — questa — non certo elogiativa per il nostro commemorato, che però da se stesso, in certo modo, aveva anticipato simile spiegazione del suo restare appartato dall'azione, allorchè il 7 ottobre 1848, da Lesa, aveva scritto a Giorgio Briano: « Tutto mi si fa dubbioso, oscuro, complicato, quando le parole possono condurre ad una deliberazione... il fattibile, le più volte non mi piace, e, dirò, anzi mi ripugna; e ciò che mi piace non solo parrebbe fuori di proposito e fuor di tempo agli altri, ma sgomenterebbe me medesimo, quando si trattasse non di vagheggiarlo o di lodarlo semplicemente, ma di promuoverlo, e d'aver poi sulla coscienza una parte qualunque delle sue conseguenze ».

Ed al di là di questa soggettiva spiegazione, Arturo Carlo Jemolo, proprio in opera nuova, di questi giorni, spiega la scarna presenza del Manzoni nella vita politica italiana col fatto che egli « sente la nazione, non lo Stato, non crede alla possibilità delle leggi, di amministrazioni buone, non vede dietro di sè tempi migliori da risuscitare, e ben poco spera dall'avvenire ».

Ai sottolineatori della riservatezza politica manzoniana un dotto membro della nostra Assemblea giustamente, tuttavia, ricorda — bene anticipando il sentimento diffuso oggi in quest'Aula — che accanto al Manzoni che « sta per conto suo », c'è anche un Manzoni « che compie senza sacrificio, senza sforzo tutti gli atti necessari a congiungere la fede del credente con la dignità del cittadino; un Manzoni che non sbaglia nel '48, nell'adesione alle cinque giornate, che non sbaglia nel decennio della lunga snervante attesa, che non ha esitazioni o incertezze di fronte alla svolta del '59, che riceve dalle mani del Rattazzi, all'indomani di Villafranca, l'assegno regio di riconoscenza, ma ringrazia Cavour; ... un Manzoni che si reca a votare nel dicembre del 1864 a Torino per il trasferimento della capitale a Firenze, primo sicuro passo sulla via di Roma, resistendo a tutte le pressioni anche familiari; ... un Manzoni che plaude all'impresa garibaldina dei Mille, senza aspettare il corso degli eventi; ... un Manzoni che non ha nessuna incertezza o esitazione, una volta compiuta la parabola dell'unità, a incontrarsi con Mazzini, asserendo che con Mazzini egli aveva avuto sempre fede nell'indipendenza d'Italia, compiuta e assicurata con l'unità ».

Nè sembrino di poco conto questi atti, anche se confrontati con quelli dei massimi protagonisti del Risorgimento. Infatti, per l'ambiente in cui viveva Manzoni, essi risultarono tanto significativi da non risparmiargli contrarietà in vita e perduranti critiche an-

che in morte, quando la sua memoria fu biasimata proprio per avere egli « detto troppi sì alla signora rivoluzione ».

L'aver pronunziato questi sì concorse a meritargli il laticlavio: ed anche il ricordo di questi sì gli merita la celebrazione che a cent'anni dalla morte ne facciamo, sia per aver egli, con la sua non dimenticata opera di scrittore sommo, onorato le lettere in Patria e nel mondo, sia per aver egli con ferme decisioni, in momenti salienti, anticipato e stimolato la convinta adesione di ampia parte della popolazione italiana di profondo sentire cattolico allo sforzo lungimirante per superare storici steccati, per concorrere a prendere le decisioni capaci di consolidare l'unità raggiunta e, sulla base di essa, promuovere i necessari progressi nel senso della libertà.

In questo spirito possiamo riallacciarci, dopo cent'anni, alla celebrazione che di Alessandro Manzoni fu fatta in quest'Aula dal Presidente d'allora, elogiando in Manzoni il sommo letterato, il precursore del Risorgimento, il cantore dell'unità nell'ora del periglio, il senatore che, col suo giuramento, confermava e rinnovava le sue libere aspirazioni, il vegliardo che, quasi nonagenario, a quanti circondavano il suo letto di morte rivolgeva « parole che è bello ripetere — così concluse il Fardella di Torrearsa — anco in quest'Aula: pregate così pure, come io ho fatto quotidianamente, per la Patria ».

Ed accogliendo, dopo cent'anni, questo invito, nelle nuove condizioni dell'Italia, non possiamo non proporci di mettere al sommo dei nostri pensieri e della nostra opera il fermo proposito di fare quello che da noi dipende, affinchè l'Italia, delle conquiste sinora raggiunte sulla via dell'indipendenza, dell'unità, della libertà, faccia solida base per accrescere le altre cui attende di progresso, di giustizia, di pace. (*Vivissimi, generali applausi*).

A N D R E O T T I , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D R E O T T I , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Onorevole Presidente, desidero dire una parola di convinta adesione da parte del Governo all'elevata rievocazione che lei ha voluto fare del Manzoni dando a questo ricordo il significato doveroso di manifestazione nazionale.

Abbiamo ascoltato la testimonianza che il Manzoni, non avendo una vocazione parlamentare, in modo particolare era estraneo ad ogni gusto legislativo e, tutto preso dalla sua filosofia di tenersi fuori dall'encomio e dall'oltraggio, era anche restio a dare manifestazione pubblica di una valutazione dei fatti. Però opportunamente lei ha ricordato che nei momenti decisivi, quando c'era da assumere un atteggiamento, fu sempre dalla parte giusta. Credo che, se consideriamo la politica non solo come un fatto di partecipazione attiva alla formazione della volontà dei pubblici poteri, ma come guida e come formazione, possiamo dire, senza timore di cadere nella retorica, che Manzoni, con la sua opera letteraria che è andata ben oltre i limiti della sua vita, che non ha perduto di valore dopo cento anni e che certo i secoli futuri non potranno far cadere nell'oblio, ha dato — con un insegnamento che testimonia la verità dell'assunto che l'arte ha in sè una intrinseca eticità — una condanna della violenza, un'esaltazione della bontà umile e silenziosa e ha dato anche un dileggio della vigliaccheria, mediante un insegnamento che credo possa definirsi di politica con la « P » maiuscola.

La celebrazione del Manzoni, nazionale e internazionale, perchè questi valori non hanno confine, è però — e concludo — una celebrazione che vede in prima linea Milano, che ha fatto un programma assai elevato e di grande tono iniziato con una manifestazione della scorsa settimana nella quale lo stesso Presidente della Repubblica ha preso la parola. Credo che sia importante sottolineare questo, perchè il vero volto di Milano, volto di lavoro e volto di una sensibilità ininterrotta verso le arti e verso le lettere, deve essere quanto mai valorizzato e messo in evidenza proprio a correggere cose che non possono certo essere considerate da noi

come distintive di una città. Penso che le pagine migliori di queste manifestazioni dell'anno centenario gioveranno ad insegnare veramente che tutto ciò che conta, che vale, ha il germe della permanenza, della intramontabilità; molte cose che invece sembrano dover far colpo non hanno consistenza nè morale, nè artistica, nè letteraria e sono destinate presto a cadere nell'oblio.

Oggi credo che siano questi dati molteplici della rivalorizzazione sotto alcuni aspetti della figura di Manzoni a dare un motivo di approfondimento che veramente fa sì che la figura di questo grande italiano non abbia a temere il logorio del tempo e possa veramente essere un punto costante di riferimento. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,55*).

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1135

SICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICA. Poichè l'11ª Commissione lavoro e previdenza sociale ha concluso questa mattina la discussione del disegno di legge n. 1135: « Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica », chiedo, a nome della Commissione stessa, di essere autorizzato, stante l'urgenza del provvedimento, a riferire oralmente all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Sica è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, numero 550, e 2 dicembre 1972, n. 728 » (647-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728 », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

LEPRE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, brevi parole per ripetere il voto contrario del mio Gruppo al disegno di legge in esame. Trattasi del disegno di legge che fu approvato dal Senato il 23 gennaio 1973 e che ora torna in seconda lettura a seguito delle modifiche apportate dalla Camera nella seduta del 12 aprile scorso; un decreto che di fatto vuole sanare gli atti e i provvedimenti adottati e dare efficacia ai rapporti tributari sorti sulla base dei decreti 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728, entrambi non convertiti dal Parlamento. Specificatamente le modifiche apportate dalla

Camera riguardano quella che chiameremo copertura per il periodo 3 dicembre - 31 dicembre 1972; questa la prima modifica. La seconda modifica al testo in esame riguarda la copertura del citato periodo, attraverso la contrazione di un ulteriore mutuo con il consorzio di credito delle opere pubbliche e con la emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino alla somma di 11 miliardi. Contrarietà esprimo a nome del mio Gruppo anche a questa particolare forma di copertura che è ad effetto chiaramente inflazionistico. L'avversione al decreto si inquadra nelle argomentazioni che hanno motivato il voto negativo del nostro Gruppo a tutti i provvedimenti portati avanti da questo Governo in materia di incentivi, di contributi alle aziende petrolifere, adottati, a nostro avviso, — si tratta di somme rilevanti, centinaia di miliardi — senza un'analisi realmente obiettiva di un effettivo aumento dei costi, fatti in forma indiscriminata, sacrificando l'azienda di Stato, l'ENI, che opera nel settore, dove avremmo avuto pure maestri vicini, non ultimi i francesi che per la loro azienda di Stato dei petroli hanno destinato una riserva di mercato e una riserva di intervento che si aggira sul 50 per cento del volume totale di acquisti, di vendite e di produzione del prodotto.

L'azienda di Stato, giova ripeterlo, sarebbe servita, se valorizzata in diversa chiave, ad un'operazione di contenimento e di rottura dei prezzi inquadrata anche in una migliore politica della distribuzione; sarebbe servita a verificare la fondatezza delle rivendicazioni sindacali, ad esempio, in occasione della discussione del provvedimento di fondo, quello che per il 1973 stanzia oltre 350 miliardi per le aziende petrolifere; sarebbe servita a verificare che effettivamente fosse stata data attuazione all'ordine del giorno accettato dal Governo e che talune voci di aumento, quelle attinenti alla distribuzione, fossero state realmente destinate ad accontentare le legittime rivendicazioni degli addetti ai distributori che invece a tutt'oggi si trovano in situazione di crisi e in battaglia sindacale aperta, in quanto non hanno ricevuto quanto loro spetta.

L'azienda di Stato, valorizzata in questa guisa, sarebbe servita anche a fare una politica anti inquinante, mentre vediamo che tra i beneficiati di questi interventi ci sono delle aziende che producono da noi prodotti anti inquinanti che però vanno a collocare in Francia, in Germania e in altri paesi europei dove c'è una legislazione effettivamente più rigida, anche sugli effetti ecologici dell'industria petrolifera e delle raffinerie. Queste aziende, ripeto, producono questi prodotti che non vengono utilizzati in Italia e fruiscono di franchigia per andare a disinquinare all'estero, mentre l'Italia comincia a diventare ed in forma preoccupante la grande centrale delle raffinerie d'Europa. Questo discorso di motivazione contraria ha anche naturalmente, in questo momento particolare, un risvolto politico — è lo stesso discorso petrolieri-superburocrati in un certo senso —: è un problema di scelte di questo Governo che dice no a pensioni più decenti, dice no agli artigiani che sono venuti oggi qua a protestare, a portare avanti le loro legittime istanze, dice no all'estensione della legge 336 e dice invece sì ad una fiscalizzazione generalizzata degli oneri sociali. In questo quadro ripeto il voto negativo del Partito socialista italiano ha anche questo significato: è un problema di scelte, un problema di interventi effettivamente sociali e non a gratifica dei monopoli dei quali poi per necessità un Governo ed una politica diventano succubi. Ecco perchè noi pensiamo che col dire no a questo provvedimento non diciamo soltanto no al medesimo, ma intendiamo riconfermare la nostra valutazione negativa su tutta la politica del Governo, su tutte le forme di intervento soprattutto di politica economica, dove effettivamente la carenza si dimostra sempre più palese al punto che ad essere preoccupati della permanenza di questo Governo non sono più soltanto le opposizioni e parte dei cattolici che vogliono mandare avanti, in termini di progresso, la nostra società, ma sono anche gli operatori economici i quali vedono che non questo Governo offre certo le guarantigie ad una ripresa economica. Questa ripresa economica non si può basare sull'effetto delle esportazioni

e delle svalutazioni che rappresenta un momento transeunte, dal quale possono anche derivare effetti negativi per la nostra economia. Essa va invece vista in un quadro lucido, un quadro di prospettiva, un quadro aziendale che questo Governo non ha mai avuto, vivendo alla giornata e compromettendo oltre che la ripresa di un colloquio che possa mandare avanti le prospettive sociali anche la stessa politica economica sull'onda della svalutazione e del continuo incontrollato rincaro dei prezzi.

Queste sono le brevissime considerazioni che intendevo fare a nome del Gruppo del partito socialista italiano per esprimere il voto contrario a questo provvedimento. Grazie. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

* PINNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 647-B su cui è intervenuto testè il collega Lepre, approvato dal Senato nella seduta del 23 gennaio e modificato dalla Camera dei deputati il 12 aprile scorso, ci induce ad alcune brevi considerazioni. Si tratta come è noto di rendere validi gli atti e i provvedimenti adottati e di dare efficacia ai rapporti tributari sorti sulla base dei decreti 2 ottobre 1972, n. 550 e 2 dicembre 1972, n. 728. La prima modifica approvata dalla Camera dei deputati concerne l'estensione della validità del provvedimento anche al periodo di cui al secondo decreto-legge non convertito del 31 dicembre 1972. La seconda modifica riguarda il problema di copertura connesso al cennato periodo per la cui soluzione si ricorre ancora una volta alla contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche e all'emissione di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito fino alla concorrenza di un netto ricavo di 11 miliardi da aggiungere a quell'altra lunga catena di miliardi di cui hanno usufruito le grandi compagnie petrolifere adducendo il pretesto dei maggiori costi per sollecitare dall'erario contributi atti a mantenere sempre salvi i loro profitti.

La Camera, rispetto al testo licenziato dal Senato, ha apportato anche altre modifiche che concernono l'emissione di buoni poliennali con scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delel disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e la emissione di certificati speciali di credito con l'osservanza delle disposizioni di cui l'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, avuto riguardo anche alle modificazioni intervenute e presenti nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le altre specificazioni a chiarimento dell'articolo 2 presenti a pagina 3 del disegno di legge in esame e relative al sesto, settimo, ottavo e nono comma sono state soppresse per il fatto che, avendo accennato all'osservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, e alla sua conversione con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, diverrebbero del tutto pleonastiche.

È chiaro che il disegno di legge al nostro esame si ricollega a quel lungo cordone ombelicale di cui si è già occupato il Senato e parimenti al fatto che sia il decreto 2 ottobre 1972, n. 550, sia il successivo decreto 2 dicembre 1972, n. 728, non vennero, come è noto e come è stato ulteriormente ricordato dal collega che mi ha preceduto, convertiti dal Parlamento. Sarebbe quindi quanto meno auspicabile (è questo il tentativo che facciamo in tutte le occasioni nelle quali ci è dato di discutere della conversione di questi decreti-legge) che da questo lungo e tormentato *iter* legislativo il Governo o quanto meno la stessa maggioranza traessero qualche insegnamento, se non si vuole esporre continuamente il Parlamento ad una pura e semplice funzione notarile e ad una prassi che non può essere consolidata neanche da presunti stati di necessità; tanto è vero che il Parlamento, non convertendo i cennati decreti, ha inteso sbarrare la strada ad ogni ulteriore fuga in avanti in questo senso. Come i colleghi ricorderanno, questa discussione è iniziata, se non vado errato, verso il 26-27 luglio 1972, quando l'attenzione del Parlamento su tali questioni non era ancora tale da sollevare l'interesse generale; ma successiva-

mente, man mano che si andava avanti, abbiamo visto configurarsi il disegno dei petrolieri, assecondato dal Governo, di spremere come un limone l'erario e di rimanere fermi nella difesa degli interessi delle compagnie petrolifere. Infatti, nonostante la lunga *via crucis* dei disegni di legge sulla defiscalizzazione, di cui al disegno di legge di conversione del decreto 30 giugno 1972, n. 216, che poi si ricollega alle cosiddette proroghe dei termini di validità del decreto 12 maggio 1971, n. 249, successivamente convertito con la legge 4 luglio 1971, n. 427, questi atti comportano, pur nella loro intrinseca sobrietà, una minore entrata per l'erario e un regalo di centinaia di miliardi alle grandi compagnie petrolifere; miliardi che, come è stato detto, vengono sottratti alla possibilità di ulteriori investimenti a fini produttivi per raggiungere i traguardi ipotizzati nella programmazione, di cui sempre si parla, ma di cui nei momenti decisivi, quando si dovrebbe dare il via per operare in queste direzioni, ci si dimentica.

Tanto più appare contrastante questa ennesima regalia, come potrebbero definirla i mezzadri, adusi come sono alle regalie, quanto più, sia pure fugacemente, ci si sofferma ad esaminare l'attività delle raffinerie petrolifere italiane le quali, nei primi quattro mesi del 1973 — e sottolineo questo punto — hanno registrato un aumento del 9,2 per cento rispetto allo stesso periodo di tempo del 1972.

Secondo i dati riferiti dall'Unione petrolifera, fonte quindi non sospetta di riferimenti in eccesso, il petrolio lavorato è ammontato a 41,8 milioni di tonnellate in quattro mesi. Le esportazioni, compreso il bunkeraggio, hanno totalizzato 10,2 milioni di tonnellate e le vendite all'interno, onorevoli colleghi, 33,1 milioni di tonnellate.

C'è da osservare peraltro che l'incremento, particolarmente sensibile del mese di aprile (+ 16,2 per cento), pare si debba attribuire alle temperature particolarmente frigide di quel mese.

Va ugualmente sottolineato, a nostro giudizio e non certo per amore di meticolosità o perchè siamo adusi alla pignoleria per vocazione, che le vendite per la benzina da auto sono state dell'ordine di 3,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 10,1 per cento rispetto all'anno precedente, mentre, per quanto concerne più propriamente il gasolio, l'aumento è stato del 22,1 per cento e per l'olio combustibile riferito alla vendita dei mercati interni l'aumento è stato del 7,6 per un totale complessivo di 14,9 milioni di tonnellate.

C'è da osservare conseguentemente che se le tendenze continuano con uno stesso ritmo per tutto l'anno, anche se limitatamente alla benzina, non si può dire che in casa dei petrolieri e delle aziende di raffinazione le cose vadano male, come invece vorrebbe farci intendere una certa stampa che si è dispiegata a ventaglio nel nostro paese, in particolare in quest'ultimo periodo di tempo.

Queste regalie, quindi, onorevoli colleghi, hanno trovato consenziente la maggioranza, sia pure in alcuni casi *obtorto collo* pressata come era dalla politica del Governo, alla decretazione d'urgenza e alla ratifica di fronte ad atti compiuti.

Tralasciamo ogni facile polemica al riguardo e rimandiamo all'importante dibattito parlamentare che ha interessato compiutamente e per lungo tempo il Senato e la Camera dei deputati, lasciando al prossimo Governo e alla nuova maggioranza il compito di trarne le opportune conclusioni per quella inversione di tendenza reclamata dal paese.

Quello che intendiamo evidenziare, sia pure fugacemente, riguarda le contraddizioni quali si vanno delineando tra le grandi categorie sociali del nostro paese ed il Governo: la manifestazione nazionale odierna degli artigiani rappresenta uno specifico quadro concreto di riferimento tra i regali alle compagnie petrolifere ed i guasti che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto hanno prodotto nell'azienda artigiana.

E non ci pare affatto fuori luogo approfittare di questa tribuna per rivolgere agli artigiani italiani, convenuti a Roma per rivendicare una politica di sviluppo, una più equa assistenza e previdenza e una maggiore giustizia tributaria, la solidarietà dei

comunisti per le loro legittime rivendicazioni che si inseriscono decisamente in quell'ansia di rinnovamento e di progresso presente nelle categorie sociali del nostro paese. Come, peraltro, riteniamo attinente a queste brevi dichiarazioni ricordare la necessità, l'utilità, la convenienza per il paese di promuovere, come avevamo sollecitato in un ordine del giorno presentato al Senato durante la discussione sulla defiscalizzazione, iniziative idonee ad abilitare l'ente di Stato, l'ente nazionale idrocarburi, ad assolvere ad un nuovo ruolo nel quadro della politica degli approvvigionamenti petroliferi di cui necessita il nostro paese. Ciò per iniziare a delineare una politica che ci svincoli dalla soggezione e dal ricatto delle grandi compagnie petrolifere le quali, anche in questi ultimi tempi, con una campagna di pressione psicologica senza precedenti, rivolta al Parlamento ed al paese, sostengono la necessità di pervenire al più presto ad ulteriori aumenti nel prezzo dei prodotti petroliferi e quindi ad una ulteriore defiscalizzazione.

È questo il punto, onorevoli colleghi, che desideravo ancora sottolineare. Conosciamo solo a larghe linee la politica petrolifera dell'ENI, anche attraverso una recente intervista rilasciata a « Il Sole - 24 Ore » da Pasquale Landolfi, direttore per l'estero dell'ENI. Come è facile intuire, la questione che più ci ha colpito riguarda naturalmente i rapporti diretti tra l'ente ed i paesi produttori: argomento sul quale avemmo l'occasione e l'onore di intrattenere il Senato in più circostanze con numerosi interventi del Gruppo comunista, anche se a questo riguardo dobbiamo sottolineare che non c'è più sordo di chi non vuole intendere.

È pertanto evidente che l'ENI si va muovendo per stabilire una contrattazione diretta, una programmazione pluriennale, avuto riguardo anche alle necessità dei paesi produttori i quali, come è noto, non vogliono vendere solamente il loro prodotto, ma realizzare una graduale penetrazione nel mercato petrolifero e nelle operazioni a valle della ricerca petrolifera, quindi con investimenti all'interno e con partecipazioni anche all'estero.

Bisogna ormai voltare pagina, smetterla con la politica di rapina tipica di un certo colonialismo che si vuole ripetere, sia pure attraverso altre forme, mediante la politica delle compagnie petrolifere che ha funestato i paesi nei quali si è collocata.

Di questa realtà, onorevoli colleghi, delle azioni che vanno avanti a dispetto dell'inerzia del Governo bisogna pur tener conto ed aver coscienza. Mentre ci appare ugualmente chiara la manovra delle compagnie petrolifere e del loro sindacato in Italia, come peraltro si può desumere dalla lettera aperta inviata dal dottor Cazzaniga al Presidente del Consiglio dei ministri, diviene difficile acclarare quale sia l'ordito su cui il Governo intende tessere la trama per garantire il paese dalle manovre passate e recenti delle compagnie petrolifere. Nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri si insiste ancora una volta sul fatto che le compagnie avrebbero contratti annuali di approvvigionamento e si preannunciano fatti imprevedibili in considerazione — si afferma — della nazionalizzazione dell'Irak Petroleum Company e della stessa produzione libica per la parte spettante alla British Petroleum, le quali assieme comporterebbero scelte alternative per gli approvvigionamenti, con conseguenti aumenti di noli per le importazioni dal Golfo persico.

Il quadro che ci viene fornito per il 1973 (sono dati freschi, recenti) porterebbe a un approvvigionamento del 54 per cento dal Golfo persico, del 21 per cento dalla Libia, del 7 per cento da altri paesi dell'Africa, del 13 per cento dal Mediterraneo orientale e del 5 per cento dall'Est, dal mar Nero. E il quadro diventa ancora più nero se si assumono per buone le argomentazioni del dottor Cazzaniga, il quale insiste sulla maggiorazione di costo dovuta all'aggiustamento del cambio per prelevamenti fiscali dei paesi produttori a seguito della svalutazione del dollaro; sulla maggiorazione dei prelevamenti fiscali a seguito degli accordi di partecipazione, con effetto dal primo gennaio 1973; sull'aggiustamento dei cambi di cui agli accordi di Teheran e di Tripoli e infine sulla maggiorazione dei prezzi dei greggi che si fanno ascendere ad oltre 500

lire la tonnellata. Non vi è quindi chi non veda annunciata da queste considerazioni, peraltro ampiamente pubblicate da riviste specializzate e dai quotidiani locali, la futura richiesta per ulteriori aumenti in questa direzione.

Quel che ci preme e che ci pare ugualmente di aver compreso dall'attento esame degli sviluppi politici in questa direzione è che l'azione del Governo si muove nel solco del vecchio adagio, nella politica — per intenderci — del *laissez faire, laissez passer* di vecchia memoria, che potrà andar bene per i liberali ma che mal si concilia, onorevoli colleghi, con la politica di programmazione auspicata dal paese e dalle grandi organizzazioni sindacali per trovare una concreta via d'uscita alla crisi che investe il paese, la cui drammaticità è presente al Senato, per l'accentuarsi degli squilibri che si sono aperti nel tessuto sociale e di cui l'emigrazione, la disoccupazione, il costo della vita, la svalutazione della moneta sono ormai diventati i sintomi più eloquenti.

Non si può quindi pensare di affidare al CIP l'accertamento dei costi e poi lavarsene le mani, poichè è ormai ampiamente dimostrato che, se questa è l'unica via che intende imboccare il Governo, rischiamo di trovarci in un vicolo cieco, con i rischi che un siffatto ritardo nell'affrontare il problema degli approvvigionamenti può comportare per lo stesso sviluppo armonico ed equilibrato del nostro paese.

Per questo insistiamo per una sollecita riconsiderazione dell'importante problema, nella convinzione che occorre — come peraltro avevamo già reclamato in più occasioni — stabilire un rapporto nuovo con i paesi produttori, che vada naturalmente oltre il *fifty-fifty* di marca colonialista e le stesse *royalties,* le varie cointeressenze palesi e occulte che formano il quadro di quello che abbiamo considerato il più grosso affare del secolo: di natura privatistica, si intende.

Tutto ciò, naturalmente, nella convinzione che gli interessi del paese esigono una difesa concreta a fronte dei pericoli che corre la nostra economia, in balia come siamo dei ricatti passati e recenti, di cui abbiamo potuto registrare — tramite la protesta contadina per la mancanza nel mercato degli oli combustibili e dei carburanti — i primi sintomi premonitori.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, insistiamo ancora per una inchiesta parlamentare rivolta ad accertare la reale situazione del nostro paese in relazione alla sua dipendenza, per quanto attiene agli approvvigionamenti, dalle grandi compagnie petrolifere e per stabilire le misure concrete da assumere per liberarci al più presto da ogni possibile ricatto, per mettere al riparo lo sviluppo e per il reale raggiungimento dei traguardi previsti dalla programmazione.

Siamo convinti che, così operando, ci muoveremo nel solco degli interessi generali dei lavoratori e del paese, eviteremo pericoli e pressioni autoritarie dall'esterno, difenderemo la produzione e il suo sviluppo e creeremo le condizioni per il superamento delle fratture e degli squilibri che possono diventare matrice per una politica eversiva rivolta a minare l'ordinamento democratico e repubblicano del nostro paese.

Concludendo, onorevoli colleghi, ci auguriamo che per quanto possibile venga messa al bando la decretazione di urgenza per ricondurre conseguentemente ogni decisione in materia al Legislativo sì da evitare per il futuro che si provochino ulteriori falle al nostro erario e si continui con il ricorso all'indebitamento pubblico, con le conseguenze a tutti note circa la rigidità del bilancio e quindi la sua scarsa manovrabilità a fini congiunturali, come è stato ugualmente ampiamente dimostrato dal nostro Gruppo durante la discussione generale sul bilancio di previsione per il 1973.

Desideriamo infine ricordare la necessità di una effettiva inversione di tendenza anche nella concessione dei crediti agevolati a queste aziende. Come prima abbiamo dimostrato, queste aziende non sono state bloccate nella loro espansione anche in relazione ai possibili inquinamenti e al fatto che la morte della fauna e della flora ittica sta caratterizzando ormai il bacino del Mediterraneo. Per questa considerazione chiediamo una politica oculata dal punto di vi-

sta creditizio anche perchè in altra occasione chi vi parla ha avuto modo di dimostrare come in alcune regioni le industrie della petrolchimica e della raffinazione hanno rastrellato sino al 54 per cento di tutta l'incentivazione pubblica posta a disposizione dalle leggi nazionali e regionali, quando ormai è ampiamente dimostrato che queste industrie non raggiungono nessuno dei traguardi ipotizzati dalla programmazione per realizzare più elevati incrementi del reddito a fini occupativi e determinarne una equa distribuzione. Il più delle volte invece queste società, avendo le sedi legali in altre parti del continente, lasciano poche cose oltre gli inquinamenti che ad un certo punto impediscono la stessa valorizzazione delle risorse locali, come vorrebbe il legislatore in base alla legislazione per il Mezzogiorno e anche in base ai programmi di sviluppo previsti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, che attiene appunto al piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

Nè ci pare, onorevoli colleghi, che si sia dato corso da parte del Governo, nonostante il tentativo di intrecciare un dialogo con la maggioranza, all'ordine del giorno accettato in quest'Aula per dirimere la vertenza sorta tra i distributori e le compagnie circa la percentuale da attribuire loro. Nè infine abbiamo notizie se sia stata o meno accolta l'altra rivendicazione volta a far pagare l'IVA all'origine alle compagnie petrolifere, anzichè scaricarla sui distributori.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, dichiariamo di votare contro questo provvedimento che sintetizza ancora una volta, sia pure *in nuce*, una volontà politica contro la quale i comunisti si sono battuti e intendono battersi, sicuri di muoversi nel solco degli interessi nazionali e delle esigenze generali dei lavoratori e del nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, brevi considerazioni esprimerò in ordine alla natura particolare di questo provvedimento con il quale viene conclusa e sistemata nel bilancio dello Stato la lunga serie dei cinque decreti-legge relativi alla detassazione di alcuni prodotti petroliferi, la benzina, il gasolio, l'olio combustibile, al fine di mantenerne immutato il prezzo di vendita al consumo, malgrado gli accertati aumenti dei costi.

Ho sentito qui riecheggiare e ripetere le considerazioni di merito sulla accertata consistenza dei costi e degli aumenti degli stessi. Noi qui non valutiamo un provvedimento nuovo, ma ci proponiamo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, di regolare i rapporti giuridici sorti per opera degli ultimi due decreti-legge, 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728, che non hanno ottenuto la conversione in legge. Sappiamo che per i primi tre decreti, e per un importo di 183 miliardi di lire, il bilancio dello Stato ha subìto il minor gettito per il quale si è provveduto alla copertura. Sono pienamente d'accordo anche con le considerazioni fatte dal collega Lepre circa il fatto che il tipo di copertura che da qualche tempo il Governo sceglie, vale a dire il ricorso al credito per certe operazioni di spesa corrente, non sia il migliore, ma d'altra parte nessuno di noi, dopo aver fatto la critica, suggerisce un nuovo tipo di imposizione che sia concreto, efficace, non vago come il richiamo di procedure più ampie di tassazione. Ed allora, stando al merito di questo provvedimento

che è quello della sanatoria e se non pretendiamo di andare a recuperare 33 miliardi di lire dovute in sostanza dagli innumeri consumatori dei prodotti petroliferi dianzi ricordati per l'ultimo trimestre dello scorso anno, non ci rimane che approvare questo provvedimento, tanto più che la materia è stata regolata da una legge organica, la legge 19 marzo 1973, n. 32, dal titolo: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano » la quale provvede a partire dal primo gennaio di quest'anno.

Respingere questo provvedimento oggi vorrebbe dire introdurre una grave anomalia nella imposizione sui prodotti petroliferi, così come essa è stata concepita sino alla nuova legge prima citata. Ripeto però qui quello che nella relazione scritta ho succintamente detto all'inizio, e cioè l'auspicio che finalmente la travagliata vicenda legislativa della detassazione di quei prodotti petroliferi che ho prima ricordato possa concludersi formalmente con l'approvazione di questo disegno di legge. Ma il collega Pinna ha fatto qualche accenno alla situazione che si produrrebbe a partire dal 1° gennaio 1973; gli risponderò che nessuno di noi è cieco. Sappiamo tutti che sulle forniture di greggi di petrolio e sui prezzi di queste si sono addensate molte gravi novità (e le chiamerò novità anzichè difficoltà) di ordine tecnico e politico e sappiamo benissimo che il problema delle materie energetiche e del loro approvvigionamento si sta aggravando ogni giorno. Ma questo non è problema che possa essere trattato in sede di esame ed approvazione di questo disegno di legge.

Formulo l'augurio che il Governo, anche nel quadro dei rapporti con la Comunità economica europea (perchè questo aggravarsi di situazioni non riguarda solo il nostro paese) possa studiare a fondo il problema, informarci delle difficoltà, suggerirci per quanto possibile le soluzioni; abbiamo ascoltato prima il nostro Presidente che ricordava Alessandro Manzoni, del quale ha detto che quello che era possibile non gli piaceva, e indugiava più su quello che non era possibile ma desiderabile. Noi non possiamo fare così: il Governo, quindi, ci suggerirà ciò che è possibile fare, in modo da mettere il Parlamento in condizione di deliberare con tempestività e con piena conoscenza della realtà.

Oggi come oggi, se vogliamo veramente concludere la travagliata vicenda legislativa di questa politica, non dobbiamo fare altro che approvare, come prego l'Assemblea di fare, questo disegno di legge di sanatoria. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I , *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'incontro, o forse lo scontro, dei nostri discorsi lascia ciascuno di noi nella posizione delle scelte fatte; ciò circa la politica petrolifera in genere, circa il discusso sistema del metodo, circa i complessi fenomeni che sottendono al settore tassato e circa il senso e il valore degli strumenti giuridici adottati per sistemarlo.

Non sto quindi a ripetere il ben noto punto di vista del Governo e gli impegni che a questo riguardo esso ha preso, a cui ha fatto allusione lo stesso relatore, che lodo per quanto ha scritto e per quanto ha detto, e a cui mi associo. Grazie quindi a tutti i colleghi per la pazienza usatami, per l'attenzione accordatami, per il voto favorevole che invoco. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 2.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728.

All'onere recato dal precedente comma si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è

autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con la emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 11 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (453); « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (73), di iniziativa del senatore Petrone e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » e: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti », d'iniziativa dei senatori Petrone, Terracini, Lugnano, Pellegrino, Petrella, Sabadini e Venanzi, con la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della 5ª Commissione permanente, io debbo esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in discussione. Mi corre l'obbligo innanzitutto di dire che su questo disegno di legge la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali ha preso sempre una posizione molto chiara. Infatti leggendo il parere del 3 ottobre 1972 e il parere del 5 dicembre 1972 si evince che si è trattato di pareri favorevoli; e a differenza di quanto si è detto e cioè che vi sarebbe un parere contrario alla base di questo disegno di legge da parte della Commissione bilancio, debbo rettificare che vi è stato sempre un orientamento positivo da parte della Commissione stessa. Questo pomeriggio, il Comitato pareri sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 453 si è pronunziato favorevolmente sull'emendamento 2. 1 e sull'emendamento 16. 1 alla unanimità. Per un disguido postale, l'avviso non è stato recapitato all'autorevole rappresentante del Governo del Ministero del tesoro (è cosa normale di questi tempi un disgui-

do postale) e quindi non abbiamo avuto il conforto del suo parere. Ma la Commissione aveva il potere di esprimersi e, alla unanimità, ha dato parere favorevole sugli emendamenti nn. 2. 1 e 16. 1. Sull'emendamento 3. 1, presentato dai senatori Galante Garrone, Rossi Dante e da altri, soltanto per quanto riguarda l'aspetto finanziario abbiamo dato parere contrario. In ordine poi al contenuto dell'emendamento ci rimettiamo al parere dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per quello che riguarda la parte tecnica del provvedimento mi rimetto alla relazione scritta, anche perchè penso che qualche osservazione sullo stesso argomento potrà venir fatta da me quando parleremo degli emendamenti. Mi limito perciò in questa breve relazione orale a dire che cosa sostanzialmente questo provvedimento rappresenta. E se io dovessi, come debbo, rispondere a questa domanda direi che questo provvedimento ha un grande pregio: è un provvedimento che crede nei princìpi; è un provvedimento che crede nel cittadino; è un provvedimento che crede nella giustizia. Sarà o non sarà bene riposta questa fiducia nel provvedimento? A questo interrogativo risponderà il tempo. Ma la Commissione ha ritenuto che si dovesse fare un provvedimento in cui si credesse nella giustizia e in cui si credesse nel cittadino. Si crede nella giustizia, nella possibilità cioè che tutti i cittadini possano, in un terreno se non di parità, per lo meno per quanto è possibile in un terreno che a questa si avvicini, cercare di avere giustizia nel proprio paese; e si è cercato di fare il possibile perchè questo accada superando di molto quelle che sono le posizioni che fino ad ora erano tipiche dell'ordinamento del nostro processo. Si è cercato, cioè, di dare al cittadino la possibilità, entro certi limiti, di scelta dell'avvocato; si è cercato di dare al cittadino la possibilità di avere una difesa efficiente, una difesa che, non esito a dire, dovrebbe essere per tutti gli avvocati non solo un impegno di coscienza, ma anche un fatto professionale vero e proprio. Infatti il disegno di legge pone il cittadino non abbiente nella condizione di pagare l'avvocato attraverso lo Stato, e di pagarlo secondo le tariffe.

Vorrei dire che ci si aspetta molto dal senso di fiducia che il cittadino deve acquisire nella giustizia. Infatti pensiamo che uno dei fatti più gravi della vita d'oggi sia proprio la mancanza di fiducia che il cittadino ha nella giustizia. Stamani in Commissione ho sentito una brutta parola, ho sentito parlare di provvedimento che dovrebbe aumentare la « litigiosità ». Io non so che cosa effettivamente significhi litigiosità, ma penso che voglia significare « credere nell'ingiustizia del giudice ». Attraverso questo provvedimento noi cerchiamo non di aumentare la litigiosità, ma il numero delle cause, cioè di aumentare la possibilità del cittadino di credere di poter trovare giustizia presso il magistrato del suo paese; quindi riteniamo che sia fondamentale che questo provvedimento, per raggiungere i suoi scopi e soprattutto quello fondamentale di dare al cittadino il senso della giustizia, faccia sì che aumentino le cause: le cause, non la litigiosità, non le speranze di soluzioni ingiuste. Auspichiamo che il provvedimento faccia sì che si ricorra di più al giudice, per il fatto che si crede che il giudice possa dare giustizia.

Abbiamo cercato di fare in modo che la legge risponda a queste esigenze: essa vi risponde attraverso i meccanismi che crea e attraverso il sacrificio dello Stato e cioè della collettività, sacrificio che riteniamo sensibile, ma non tale da determinare situazioni finanziarie di difficoltà nello Stato stesso. Anzi, a questo proposito, vorrei dire che si può tranquillizzare la Commissione bilancio. Il provvedimento tutto sommato, in relazione all'attuale situazione della moneta, al fatto che normalmente non si hanno cause fra giovanissimi ma fra persone per la maggior parte sposate, e che vengono presi in considerazione unitamente i redditi

del marito e della moglie, ed ancora in relazione al fatto che nelle famiglie meno abbienti è più facile che ambedue i coniugi lavorino, si può dire tranquillamente che prevede un complesso di situazioni che fanno sì che la sua onerosità non sia tale da determinare preoccupazioni.

Debbo anche porre in rilievo che abbiamo creato una situazione nuova: la considerazione delle risorse agli effetti della valutazione del patrimonio. È una situazione indubbiamente assai interessante che, a quanto so, entra per la prima volta nella legislazione del nostro paese, ma che a mio giudizio è atta a compiere molto cammino in avanti. È evidente infatti che attraverso una valutazione di questo genere viene considerata quella che può essere, ad esempio, la possibilità di reddito dei contrabbandieri, delle prostitute, eccetera; cioè un complesso di attività che per la loro illiceità o per altre cause non venivano prima considerate, ma che in sostanza si traducevano in situazioni di favore per coloro che le ponevano in atto: in questo provvedimento esse vengono invece colpite. Per la parte finanziaria è ancora notevole il fatto che il provvedimento dà fiducia al cittadino — ed è questo un altro dei suoi aspetti caratteristici — quando stabilisce che la dichiarazione che il cittadino fa delle sue possibilità debba essere creduta. Debbo dire su questo punto che se vi è una preoccupazione circa il funzionamento della legge, questa è proprio nella conseguenza di questa fiducia data al cittadino, perchè accanto ad essa la Commissione ha posto la possibilità, ove la dichiarazione del cittadino non sia fedele, di trarre le conseguenze penali della dichiarazione non vera; considerazione questa indubbiamente rispondente alla necessità di responsabilizzare il cittadino, ma che può determinare conseguenze e remore gravi.

Vorrei concludere, circa l'aspetto finanziario, che la Commissione bilancio può stare tranquilla, perchè il provvedimento non determinerà nessuna situazione particolare di aggravio per il bilancio dello Stato.

Accanto al senso della giustizia che il provvedimento vuole potenziare, vi è stata la preoccupazione di conferire dignità al cittadino. Abbiamo fatto in modo che non solo la dichiarazione fatta dal cittadino sia creduta, creando così una situazione di dignità per il cittadino stesso, ma abbiamo anche articolato il provvedimento in modo che gli avvocati, che sono i protagonisti di questa vicenda, assieme a coloro che hanno bisogno della loro opera, possano regolare questa materia autonomamente, senza che vi sia la possibilità del controllo e della sudditanza ai magistrati, come avveniva con la vecchia legge del gratuito patrocinio. Ritengo che questo sia un principio giusto, che occorre estendere ad altri casi.

Dobbiamo credere nel cittadino. Non dobbiamo partire dal principio che il cittadino burocrate, che ha un rapporto con lo Stato, sia credibile e rispettabile, mentre il cittadino che questo rapporto con lo Stato non ha, non sia credibile nè rispettabile e quindi debba essere controllato in qualche modo da emissari del potere esecutivo, siano questi magistrati o no.

Non vogliamo qui polemizzare sul risultato che un sistema di controllo di quel tipo ha dato, nè su quale sia oggi la situazione della pubblica amministrazione. Non è questa la sede per farlo nè c'è nel provvedimento la volontà di creare una polemica di questo tipo. Il provvedimento vuole stabilire semplicemente che un cittadino di fronte allo Stato ha la sua dignità e che, finchè non viene colto in fallo, deve essere creduto e rispettato.

Conosciamo la lotta, in parte vittoriosa, che i sindacati stanno facendo perchè ci sia la possibilità di autocontrollo e autonomia nell'amministrazione delle proprie cose da parte dei lavoratori. Riteniamo che questi princìpi debbano essere estesi e che la loro applicazione non si possa assolutamente negare alle categorie che, sotto certi aspetti, per la loro cultura e le loro responsabilità, sono le più avanzate, come quella degli avvocati.

A mio giudizio, sarebbe estremamente grave porre gli avvocati sotto controllo. Bisogna avere nel cittadino avvocato la stessa fiducia che si ha verso un cittadino che svolga mansioni per lo Stato: bisogna avere fiducia nel cittadino, se vogliamo creare

una società pluralistica ed uno Stato democratico.

Ecco il motivo per il quale riteniamo che uno dei punti qualificanti di questo provvedimento sia proprio la fiducia che viene accordata al cittadino avvocato che, attraverso i suoi consigli dell'ordine, regola questa materia, e al cittadino che ha bisogno dell'avvocato che viene creduto nelle sue dichiarazioni. Riteniamo che questi siano dei punti fondamentali della legge.

Vi erano in questa legge dei princìpi non facili da conciliare, come, ad esempio, quello del dovere che ha l'avvocato di fronte alla difesa del non abbiente di accettare l'incarico, con le ragioni che possono determinare un professionista a declinare l'incarico stesso. Credo che questo problema, che era problema di limiti e di gioco dei vari princìpi, sia stato risolto con buonsenso nel nostro provvedimento creando modi e limiti che sono stati accettati dalla Commissione e che mi auguro vengano accettati anche dall'Assemblea. Infatti, attraverso il regolamento del Consiglio dell'ordine e, nell'ambito delle scelte che il cliente fa dell'avvocato e che il Consiglio dell'ordine, in base a criteri di giustizia distributiva, fa della distribuzione delle cause stesse, ritengo che questo problema abbia potuto trovare una equa e accettabile soluzione.

Si è molto discusso su un punto: se si doveva o non si doveva cercare di dare anche all'attività extra giudiziaria la possibilità di essere inclusa nel provvedimento. La Commissione ha ritenuto di non accettare questo principio, pur riconoscendo che solo la esperienza dirà se in effetti l'attività di consultazione prima della lite possa effettivamente essere un'attività che determini un minor numero di liti e quindi, sotto un certo aspetto, un'attività utile e da includere nel provvedimento. Gli sforzi che il senatore Galante Garrone ha fatto per cercare di far comprendere anche questo tipo di attività, credo vadano valutati dopo aver considerato il provvedimento nelle sue possibilità pratiche e che quindi si tratti di uno di quegli argomenti che l'esperienza potrà dire in seguito se vadano o non vadano accolti.

Una delle critiche che si fa a questo provvedimento è quella che il provvedimento aumenterà le cause e ci si chiede se i magistrati siano pronti ad assolvere al loro compito aumentato.

A questo punto vorrei far presente che non possiamo accettare un ragionamento così posto; possiamo solo dire che, se vi è bisogno di un maggior numero di giudici, bisogna cercare di averne di più. Vorrei anche dire che dovremmo cercare di avere un tipo di giustizia diverso. Non è necessario che ogni sentenza sia fatta di 30, 40, 50 facciate, quasi un piccolo trattato. Inoltre, a mio giudizio, i giudici dovrebbero essere mandati tutti a giudicare e vorrei ripetere quanto dissi in sede di discussione sul bilancio della giustizia e cioè che non ritengo giusto che vi siano dei giudici che facciano da funzionari nei ministeri. Con questo sistema praticamente sottraiamo il giudice al suo dovere tipico e alla sua responsabilità, che è quella di giudicare, e non facciamo altro che avere dei funzionari ad un costo maggiore di quello normale.

Sia se non si dovessero, come se si dovessero determinare delle difficoltà, ritengo che questi provvedimenti dovrebbero essere immediatamente presi. Comunque, una cosa è certa: se il provvedimento non determina un senso di fiducia del cittadino nella giustizia, può dirsi fallito. Nella relazione ho detto che, volendo fare un paragone, si potrebbe dire che il provvedimento in esame ha un qualche cosa delle casse mutue. Le casse mutue — si è detto scherzando — hanno aumentato le malattie, e sarà anche vero: ma nessuno oggi oserebbe negare che le casse mutue abbiano creato un autentico salto di civiltà nel nostro paese. Vorrei dire che abbiamo cominciato a diventare un paese civile nel momento in cui il cittadino italiano ha cominciato a potersi curare dalle malattie. E se è vero che qualche abuso vi è, io dico che oggi non ci sarebbe cittadino che per togliere questi abusi oserebbe dire che bisogna sopprimere le mutue. Bisognerà migliorare il servizio, regolarlo diversamente, vedere le cose da modificare e da migliorare: ma è certo che con le mutue

abbiamo fatto un grande passo in avanti nel senso della civiltà.

Questo provvedimento è per un'altra fondamentale esigenza del cittadino, la giustizia, quello che le mutue sono state per la sua salute. Se questo provvedimento non riuscirà a dare al cittadino il senso della giustizia, se il cittadino dopo questo provvedimento non dirà: anch'io, pur non avendo i mezzi, sono dal mio paese, dalla mia collettività, dalla solidarietà della società in cui vivo messo nella condizione di avere giustizia come uno che possiede, come uno che ha; se questo provvedimento non raggiungerà questo scopo, allora noi non solo non avremo rispettato la Costituzione, che questo dovere ci pone, ma avremo fallito in questa legge.

È inutile che cerchiamo di dire: si aumenterà la litigiosità. Io ho detto: guai se si dovesse aumentare la litigiosità per senso di sfiducia del cittadino nella legge e nei giudici del suo paese e per timore di ingiustizia; però guai anche se questo provvedimento non aumentasse la fiducia nel cittadino che ricorrendo alla giustizia del suo paese può trovare risposta a delle pretese che egli ritiene giuste.

Sotto questo aspetto, quindi, il provvedimento determina a sua volta, come le mutue, un salto di qualità nella civiltà del nostro paese. Non credo che sarà grande — l'ho detto — la spesa per questo provvedimento, ma credo invece che i princìpi che questo provvedimento pone (l'autoregolamentazione delle categorie, la fiducia nei cittadini, la fiducia del cittadino nella giustizia del suo paese) siano dei grandi temi, delle grandi speranze, degli autentici salti di qualità nella civiltà del nostro paese, che meritano pure qualche sacrificio. Se qualche sacrificio si dovrà fare, credo che valga la pena di farlo.

Se il provvedimento mostrerà delle situazioni che andranno migliorate, l'esperienza lo dirà e le miglioreremo; ma non vi è dubbio che nella legislazione del nostro paese questo provvedimento presenta degli aspetti nuovi, che vanno considerati e che, a giudizio della Commissione e mio (e spero a giudizio del Senato), qualificano il senso di solidarietà, le aspettative e le speranze di una collettività. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-destra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, è doveroso, ma oneroso il compito di adeguare la legislazione ai princìpi costituzionali in materia di assistenza giudiziale dei non abbienti. Il sistema che da decenni caratterizza l'esperienza giudiziaria italiana finisce per negare nella sostanza la parità di trattamento tra le categorie più agiate, come è stato illustrato poc'anzi dal relatore, e quelle meno agiate nell'esercizio del diritto primario dei cittadini relativo alla tutela giudiziaria.

La pluridecennale esperienza, insoddisfacente, del gratuito patrocinio impone una nuova normativa. Su tale materia la Costituzione democratica ha affermato un principio radicalmente innovatore. L'articolo 24 della Costituzione afferma: « Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ». Il principio è chiaro: la sua applicazione non è facile. Le difficoltà che oggi dobbiamo affrontare spiegano sia il ritardo nell'iniziativa della riforma sia gli ostacoli che si sono incontrati in sede parlamentare.

Il primo disegno legislativo è stato presentato nel 1968 dal governo Leone, cioè nel corso della 5ª legislatura. Tale disegno di legge è stato ampiamente mutato dalla Commissione giustizia del Senato che lo abbinò al disegno di legge del senatore Tropeano e di altri senatori. E il nuovo testo trasmesso alla Presidenza della Camera nel marzo del 1971 decadde a seguito di un anticipato scioglimento delle Camere.

Ora ci troviamo di fronte al secondo disegno di legge presentato di concerto col Ministro del tesoro il 16 ottobre 1972 e che in questo momento stiamo discutendo. È indispensabile (ma devo abbreviare le mie considerazioni data l'ora) delineare i cardini

della riforma, non solo i princìpi, secondo il sistema di questo disegno di legge.

Anzitutto si impone una profonda revisione dell'istituto essendo certo che l'articolo 24 della Costituzione pone un principio innovativo in quanto sostituisce ad un concetto analogo a quello di povertà un più moderno concetto assistenziale ricavato dal riferimento alla non abbienza. Mantenendo fermo il criterio del ricorso alla libera professione, si è voluto assicurare una difesa sostanzialmente idonea alla protezione dei diritti della categoria dei non abbienti e tale da non differire almeno sostanzialmente da quella che le categorie economiche più dotate possono procurarsi.

Quindi la riforma, tenendo presenti questi princìpi, è stata articolata nei seguenti punti.

Primo, per la materia civile si manteneva l'attribuzione della decisione sull'ammissione del patrocinio statale alle commissioni istituite presso le singole autorità giurisdizionali. Per la materia penale invece si riteneva di rilasciare allo stesso giudice, investito della trattazione della causa, il giudizio sulla concessione del beneficio.

Ai fini della determinazione della non abbienza, abbandonando il criterio prevalso nella 5ª legislatura del riferimento all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare, si adottava il criterio del reddito netto reale sia di lavoro che di qualsiasi altra natura accertabile a mezzo di dichiarazione resa dalla stessa parte istante sotto comminatoria delle sanzioni penali previste per il caso di falso ideologico. Escluso poi che l'estremo della probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare, il cosiddetto *fumus boni juris*, comprima il diritto alla difesa gratuita in misura tale da venire in contrasto con il dettato costituzionale, si riteneva che detta condizione fosse preferibile a quella proposta da altri della non manifesta infondatezza. E ciò perchè trattasi di mezzo più efficace per mediare tra le due opposte esigenze: quella di offrire il servizio gratuito al maggior numero possibile di cittadini bisognevoli e quella di evitare abusi e la indebita concessione di assistenza.

Secondo, per una migliore graduazione delle esigenze di difesa dei cittadini, si introduceva per la prima volta l'assistenza giudiziaria parziale a carico dello Stato.

Terzo, si favoriva inoltre la redazione della domanda di ammissione alla difesa giudiziaria gratuita, prevedendo la forma orale tradotta in processo verbale e nel contempo veniva rispettato il principio di parità ammettendo l'altra parte ad esporre oralmente o per iscritto le sue ragioni contrarie.

Quarto, tenendo conto dell'elemento fiduciario che è alla base — come ha ben detto il relatore — di ogni rapporto di prestazione di opera professionale si attribuiva alla parte un'ampia libertà di scelta del difensore tra i professionisti iscritti nell'albo circondariale, riconoscendo all'avvocato o procuratore designato di ricusare l'incarico solo per giustificati motivi.

Quinto, innovando profondamente nella normativa vigente veniva infine confermato tra gli effetti dell'ammissione al beneficio l'uso della carta non bollata, il diritto di annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse da bollo, ipotecarie eccetera (articoli 11, 38, 39 ed altri). Questo è lo schema del provvedimento.

Devo rilevare che il consiglio nazionale forense, nell'esprimere il proprio parere sul disegno di legge, ha preso atto con viva soddisfazione che appare ispirato al riconoscimento di quei princìpi che soli possono assicurare ai cittadini non abbienti il diritto alla difesa su un piano di effettiva parità con tutti gli altri secondo la lettera e lo spirito del precetto costituzionale e ha espresso riserve unicamente sull'articolo 28 che richiede la ricusazione o la rinuncia all'incarico da parte del difensore, per la sussistenza di un motivo grave e giustificato, ritenendo che l'estremo della gravità appare inopportuno in relazione ai motivi inerenti al foro interno, al segreto professionale, e non necessario una volta che sia stato attribuito al consiglio dell'ordine il controllo della fondatezza e della serietà del giustificato motivo denunciato dal professionista.

Confido che le complesse argomentazioni della relazione nostra, che è molto analitica,

al disegno di legge siano state utili al dibattito in Commissione e siano utili in questo momento.

Ciò detto per il disegno di legge governativo, passo ad esaminare brevissimamente le proposte della Commissione. Merito primo della Sottocommissione e poi della Commissione ai cui lavori diede un appassionato, intelligente impulso il presidente senatore Gatto che ringrazio in maniera particolare, è l'aver fornito un notevole contributo tecnico-giuridico nella formulazione delle norme, l'aver incluso tra gli effetti dell'ammissione alla difesa a spese dello Stato i contributi dovuti alla cassa di previdenza avvocati e procuratori, l'aver effettuato opportune precisazioni in tema di vigenza del provvedimento di ammissione al beneficio nel caso di esito parzialmente vittorioso della domanda del non abbiente, l'aver predeterminato il termine, fissato in 10 giorni, per il deposito nella segreteria della commissione delle osservazioni che la parte abbiente intende formulare rispetto alla domanda del non abbiente, l'aver espressamente previsto, anche se la facoltà era implicita, che, a seguito delle mutate condizioni economiche della persona ammessa al beneficio totale, può essere concessa l'ammissione al patrocinio parziale (tema questo sul quale ci rimettiamo alla volontà dell'Assemblea), l'aver previsto esplicitamente le sezioni distaccate del tribunale amministrativo regionale, l'aver regolato la scelta d'ufficio del difensore qualora la parte non provveda all'indicazione del nominativo, l'aver escluso il diritto di compenso per l'opera svolta qualora il difensore venga sostituito per inosservanza dei doveri professionali, l'aver stabilito in 3 mesi il termine massimo per l'emissione del mandato di pagamento degli onorari spettanti al difensore, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del giudice.

Su ciò siamo d'accordo. Pareri diversi si sono invece avuti su altre modificazioni. Queste sono: l'estensione del beneficio agli stranieri prescindendo dalle condizioni di reciprocità che erano previste dal testo governativo, la soppressione della possibilità attribuita alla commissione di esperire il tentativo di conciliazione, la soppressione della facoltà riconosciuta al magistrato della causa di fare rapporto al consiglio dell'ordine sull'inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente. Ricordo queste cose perchè c'è stata discussione. Su tre punti il testo della Commissione si discosta più sensibilmente dal disegno governativo: uno è di carattere procedurale, gli altri due investono i requisiti per l'ammissione al beneficio. La Commissione ha escluso la partecipazione del rappresentante del pubblico ministero ed ha previsto la partecipazione di due avvocati e di un magistrato dell'organo giudiziario competente a decidere la causa o l'affare. Inoltre ha sostituito le modalità di nomina del presidente introducendo il sistema elettivo nel quale evidentemente il magistrato è in situazione minoritaria. Il senatore Gatto nella sua relazione spiega le innovazioni con l'esigenza di dare fiducia in uno Stato pluralistico ai cittadini, specie se di alto livello culturale, quali sono gli avvocati. Ora, malgrado questa disparità di parere, non si può dimenticare che anche il testo governativo prendeva nella massima considerazione la classe forense nell'ammissione e specie nell'esplicazione dell'incarico di difesa del non abbiente.

Per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione al patrocinio, tema di grave peso, va ricordato che il disegno di legge governativo richiedeva: stato di non abbienza, probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare; inoltre considerava non abbienti ai fini dell'ammissione alla difesa, totale o parziale, tutti coloro che hanno rispettivamente un reddito annuo non superiore a 1.200.000 lire, oppure a 2.400.000 al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia e assegni familiari. Invece il testo della Commissione ha preferito richiedere il concorso della non manifesta infondatezza della ragione della parte istante e dello stato di non abbienza, quest'ultimo ritenuto sussistente rispettivamente in presenza di un reddito inferiore a 2 milioni o a 3 milioni, qui i due progetti si differenziano.

Naturalmente ciò comporta un notevole aumento di onere e in ciò purtroppo non sono d'accordo con il relatore che ha un po' alleggerito quest'onere che evidentemente non può essere che considerevole. Fondata è la preoccupazione che l'aumento delle cause, non per le ragioni che ha detto il relatore, ma per un complesso di altre considerazioni, oltre un certo livello possa rendere più pesante — e certo lo renderà — il già difficile e lento lavoro della giustizia. Una parte non deve invero essere costretta a rinunciare per mancanza di mezzi ad una causa che condurrebbe anche a proprio rischio e con mezzi propri, ma non deve promuovere — questo è il pericolo, a proposito dell'analogia con le mutue — una causa perchè non le costa nulla, mentre non la promuoverebbe a proprio rischio e con mezzi propri.

Orbene, per raggiungere una siffatta finalità era sembrato più idoneo richiedere la ricorrenza della condizione di probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare, piuttosto che la non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante; ma ci rimettiamo anche su ciò al criterio adottato dalla Commissione. Sul grado di non abbienza necessario per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la relazione del disegno di legge governativo, dopo aver reso evidente che si è fatto riferimento al concetto del reddito annuo anzichè a quello dell'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare (peraltro destinata a cessare con la riforma tributaria) tenuto conto che quest'ultima non sempre rispecchia il reale stato di non abbienza del richiedente, poneva quel limite di cui prima abbiamo parlato.

Abbiamo ritenuto che questo limite sia commisurabile al reddito medio italiano, e qui potrei citare molte cifre analogiche con le situazioni degli altri paesi per dire che il nostro calcolo era estremamente obiettivo. Concludo dicendo che il Presidente del Consiglio, nell'enunciare il programma del Governo, ha precisato che (cito le sue parole) « per il patrocinio statale dei non abbienti occorre deliberare in modo da corrispondere a questa fondamentale esigenza civile, ma nello stesso tempo » ed è quello che ho detto « per non aumentare ulteriormente la litigiosità e rendere l'innovazione troppo onerosa per il bilancio e inceppante per il corso globale della giustizia ». Qui vi è una sintesi dei criteri che abbiamo tenuti presenti; se il Senato ritiene che l'onere sia ragionevole, d'accordo con la Commissione competente, e il lavoro della giustizia non sia reso ingombro, il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare il testo proposto dalla Commissione. Questa riforma segnerà un decisivo passo innanzi per rendere effettivamente la legge uguale per tutti. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 453 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 1.

È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il patrocinio a spese dello Stato è totale o parziale, in relazione al grado di non abbienza stabilito dal secondo comma dell'articolo 16.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire anche in corso di causa.

Il patrocinio parziale a spese dello Stato è concesso per le cause nelle quali, considerata l'importanza della lite e l'entità degli oneri processuali, è prevedibile che le spese della difesa non siano sopportabili dall'istante.

Il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico parziale dello Stato deve indicare il concorso dell'istante alle spese della difesa in misura variabile dal 30 al 50 per cento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte del relatore è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'ammissione al patrocinio a carico parziale dello Stato comporta il concorso dello istante alle spese della difesa nella misura del 50 per cento ».

2. 1 GATTO Eugenio, *relatore*

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. L'emendamento è stato presentato dalla Commissione proprio nello sforzo di andare incontro a certe perplessità che la Commissione del bilancio aveva manifestato. Su questo emendamento abbiamo raggiunto un accordo in Commissione di tutti i Gruppi e quindi prego l'Assemblea di accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1 presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 3.

L'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti ha luogo nei giudizi civili, penali ed amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè nei giudizi arbitrali regolati dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Essa si estende altresì alla consulenza e assistenza stragiudiziali ».

3. 1 GALANTE GARRONE, ROSSI Dante, OSSICINI, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI, SAMONÀ, BRANCA

G A L A N T E G A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, premetto che non insisterò per la votazione di questo emendamento; con il consenso del Presidente, anzi, lo ritirerò a norma dell'articolo 95, settimo comma, del nostro Regolamento per trasformarlo in ordine del giorno. Mi si chiederà perchè ho seguito la via dell'emendamento e del quasi suo immediato abbandono per imboccare la via dell'ordine del giorno. La ragione è semplice: sono sorti dubbi nel Presidente del Senato, dubbi ovviamente autorevolissimi, sulla proponibilità di ordini del giorno in forma autonoma con riferimento a disegni di legge soggetti alla procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento. Modestissimamente io ritengo, per motivi che qui è inutile illustrare, che questi dubbi non siano sufficientemente fondati e siano anzi in contrasto con lo spirito del Regolamento, spirito che a mio avviso dovrebbe prevalere sulla lettera del Regolamento stesso. Tuttavia, non soltanto per doverosa deferenza verso il Presidente e la sua

diversa opinione, ma anche e soprattutto perchè la strada indicata dall'articolo 95, settimo comma, mi consente di arrivare al traguardo che mi sono prefisso, io non ho difficoltà, come dicevo, ad aderire al suggerimento del nostro Presidente e pertanto, con il suo consenso, ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno di invito e di raccomandazione al Governo:

« Il Senato,

premesso che nel disegno di legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti non è stata prevista forma alcuna di consulenza e assistenza stragiudiziale; premesso inoltre che nello stesso disegno di legge non è stata prevista l'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti nei procedimenti arbitrali regolati dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile;

ritenuto che le limitazioni come sopra adottate non sembrano sufficientemente giustificate, posto che:

1) l'introduzione dell'assistenza stragiudiziale totalmente o parzialmente a spese dello Stato per i non abbienti (ammessa, come è noto, dalle legislazioni dei principali paesi) non soltanto contribuirebbe a dirimere o quanto meno a notevolmente attenuare un'evidente disparità di condizione fra i cittadini, ma al tempo stesso, risolvendosi in una preventiva valutazione delle questioni deducibili in giudizio, favorirebbe la selezione delle liti con la presumibile contrazione del costo dell'assistenza legale globalmente considerata;

2) anche nei giudizi arbitrali, così come in ogni altro giudizio o affare previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, puntualmente ricorrono le motivazioni di fondo che sorreggono l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, soprattutto avendo presente che nel disegno di legge relativo alla riforma del processo del lavoro (in caso di approvazione) è esplicitamente prevista l'astensione dei giudizi arbitrali alle controversie del lavoro, con la conseguenza che della possibilità di adire gli arbitri verranno a beneficiare cittadini in larga misura non abbienti,

invita il Governo a tenere in attenta considerazione le esigenze sopra prospettate e ad assecondarne, dopo l'opportuno periodo di sperimentazione della legge sul patrocinio dei non abbienti, la realizzazione, al fine di rendere il disegno di legge oggi all'esame del Senato più aderente al fondamentale principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione ».

Pochissime parole a illustrazione di quest'ordine del giorno. Punto di partenza sono gli articoli 3 e 24 della Costituzione, che tutti conoscete e che non rileggo. Se si tiene presente questo punto di partenza, se si tiene presente cioè la necessità di assicurare parità di condizioni a tutti i cittadini e se si tiene presente il precetto dell'articolo 24 della Costituzione le conseguenze mi sembrano queste:

1) non c'è ragione di non estendere la tutela dei poveri ai giudizi arbitrali, soprattutto considerato che nel nuovo processo del lavoro potranno essere compromesse in arbitri le controversie di lavoro che vedranno necessariamente sempre, come parte in causa, cittadini economicamente deboli. Parlare, come si è parlato, di « giustizia di Stato » e di « giustizia privata » per contrapporre l'una all'altra e per ammettere l'assistenza gratuita soltanto nella giustizia di Stato non mi pare perciò giustificato;

2) l'assistenza stragiudiziale costituisce un momento essenziale e non eliminabile della difesa; è l'anticamera necessaria del giudizio o la fase altrettanto necessaria che precede la rinuncia a instaurare un giudizio; quasi vorrei dire, onorevoli colleghi, che la assistenza stragiudiziale è come la visita del medico per un consiglio, una visita che non sempre e non necessariamente si conclude con l'invio del paziente all'ospedale (l'ospedale è, in questo caso, la lite giudiziale). E non è causale che tutte le legislazioni dei principali paesi la prevedano e che quasi tutti gli autori italiani raccomandino l'estensione del patrocinio (in forme da studiarsi attentamente) all'assistenza stragiudiziale, assistenza che potrebbe anche — ecco un

profilo da non dimenticare — ridurre il costo dell'assistenza globalmente inteso, sempre che in questa materia dovessimo o potessimo preoccuparci di costi, opinione che modestamente io non condivido.

Ecco la ragione del mio invito, della mia raccomandazione al Governo: una raccomandazione redatta con estrema e forse per me inconsueta dolcezza proprio perchè, da un lato, ho voluto favorire la più ampia convergenza del Senato e la più aperta disponibilità del Governo e, d'altro lato, sono io pure convinto dell'opportunità di una certa gradualità nella riforma e dell'utilità di un periodo di sperimentazione e di rodaggio della legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Galante Garrone.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Desidero ringraziare il senatore Galante Garrone perchè ritira l'emendamento e lo presenta sotto forma di ordine del giorno. In effetti si discute se l'attività stragiudiziale e i giudizi arbitrali riducano o no la litigiosità. Vi sono pareri in un senso e nell'altro. Sotto questo aspetto credo che sia saggio attendere quale sarà l'esperienza che la legge determinerà. Mi permetterei perciò di raccomandare all'onorevole Ministro di accogliere l'ordine del giorno del senatore Galante Garrone come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io ringrazio il senatore Galante Garrone di aver trasformato in ordine del giorno il suo emendamento. Lo ringrazio anche di questa sua dichiarata dolcezza che ha definito non abituale; permetta che mi auguri che diventi abituale.

Apprezzo l'ordine del giorno specialmente perchè contiene una postilla molto importante: « dopo l'opportuno periodo di sperimentazione ». L'idea del gradualismo nella sperimentazione costituisce un metodo estremamente sano che non può non trovarci consenzienti; quindi anch'io, come la Commissione, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 4.

Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

(*È approvato*).

Art. 5.

Presso la Corte di cassazione, presso ciascuna Corte di appello o sezione distaccata, e presso ciascun Tribunale sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un magistrato della rispettiva Corte o sezione distaccata o Tribunale, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte, sezione o Tribunale;

2) di due avvocati patrocinanti in Cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le mede-

sime modalità, altrettanti membri supplenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Presso il Consiglio di Stato e ciascun Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un magistrato del rispettivo organo giurisdizionale, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente dell'organo medesimo;

2) di due avvocati patrocinanti presso la Corte di cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso il consiglio di Stato; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per la Commissione presso il Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata.

Un segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti, composta di un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, e di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione, designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria, designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti composte:

1) di un consigliere della Corte, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte;

2) di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione designati dal Consiglio nazionale forense e, per la Sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un referendario designato dal presidente della Corte.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

(*È approvato*).

Art. 8.

In base alle designazioni e nomine di cui ai precedenti articoli, i presidenti dei rispettivi organi giurisdizionali provvedono alla prima convocazione delle Commissioni per la difesa dei non abbienti.

Nella prima riunione i componenti le Commissioni eleggono i presidenti delle Commissioni medesime.

I componenti le Commissioni per la difesa dei non abbienti durano in carica due anni. Essi devono astenersi nelle cause o affari esaminati in qualità di membri delle Commissioni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i presidenti dei Consigli degli Ordini e degli organi giurisdizionali interessati, determina con decreto le sedi nelle quali sono costituite due o più Commissioni per la difesa dei non abbienti.

Il più anziano di età dei presidenti delle Commissioni costituite presso una stessa sede provvede all'assegnazione delle domande

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, distribuendole alle Commissioni in egual numero, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per i giudizi avanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è disposta dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione è disposta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve avere luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale e dalla Commissione presso la Corte di appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato e le altre parti private sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreto motivato dal presidente della Corte o del Tribunale o dal pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel corso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

L'ammissione, per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è disposta dalla Commissione presso la Corte di appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio si trovano gli organi anzidetti.

Per i giudizi davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto dell'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

(*È approvato*).

Art. 11.

Qualora il giudice adito per la risoluzione della causa o dell'affare sia incompetente, la ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per il nuovo giudice dichiarato competente, senza che sia necessario un nuovo provvedimento di ammissione.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'ammissione alla difesa totale dei non abbienti, in materia civile, penale ed amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale fu disposta l'ammissione, salvo, a favore dello Stato, il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile, con condanna della stessa alle spese, come stabilito dall'articolo 31;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, delle eventuali relative soprattasse e dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori, nonchè l'uso della carta non bollata, secondo le vigenti leggi ed i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere; il rilascio pure gratuito delle copie richieste dal difensore per la causa o affare per cui è stata disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'anticipazione da parte dello Stato nelle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'annotazione a debito dei diritti, competenze, onorari anche per vacazioni loro spettanti;

4) l'anticipazione o il rimborso da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti ai funzionari pubblici in relazione alle cause o

affari per le quali è stata disposta l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite in pubblicazioni legali, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in forza di provvedimento dell'organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'ammissione alla difesa parziale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce gli effetti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 12, nonchè la formazione gratuita di atti processuali amministrativi o pubblici in genere e il rilascio, pure gratuito, delle copie richieste dal difensore per la causa o l'affare per cui è stata disposta l'ammissione.

Sono, inoltre, anticipate dallo Stato tutte le spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, mentre i diritti, le competenze, gli onorari e le vacazioni loro spettanti e i diritti e gli onorari del difensore sono annotati a debito nella misura stabilita con il provvedimento di ammissione, restando la rimanente parte a carico del non abbiente.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli effetti dell'ammissione per una determinata causa o affare si estendono a tutti gli atti e procedimenti che vi si riferiscono, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

(*È approvato*).

Art. 15.

In materia penale, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

In materia diversa da quella penale, qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

Qualora la parte beneficiaria rimanga totalmente soccombente e intenda proporre impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dalla Commissione istituita presso il giudice competente per la impugnazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 22, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante.

Sono considerati non abbienti, ai fini dell'ammissione alla difesa a carico totale o parziale dello Stato, coloro che possono contare su un reddito annuo rispettivamente non superiore a lire due milioni o a lire tre milioni al netto da imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbienza è desunto da dichiarazione, anche contestuale all'istanza, resa dal ricorrente o dal rappresentante legale e dallo stesso sottoscritta con firma autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dalle persone anzidette.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

1) del reddito di lavoro;

2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quelle di lavoro, di cui l'istante ab-

bia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;

3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale.

4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige processo verbale ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Per le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e i comitati che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei non abbienti, la condizione prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo è sostituita dall'accertamento dello scopo fatto in base a idonei documenti.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione prevista al n. 1 del primo comma del presente articolo.

Gli stranieri residenti in Italia sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni del cittadino.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stranieri non residenti in Italia purchè diano la prova della non abbienza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « tre milioni » *con le altre*: « due milioni e cinquecentomila ».

16. 1 GATTO Eugenio, *relatore*

G A T T O E U G E N I O , *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento non ho che da rifarmi alle osservazioni già esposte a proposito dell'emendamento presentato all'articolo 2. Prego pertanto il Senato di volerlo approvare.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Nelle considerazioni da me già esposte avevo rivolto un invito ad alleggerire l'onere. Certamente questa è una maniera di alleggerirlo e ringrazio la Commissione di aver preso in considerazione tale esigenza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16. 1 presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 17.

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore è richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

(*È approvato*).

Art. 18.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda in carta semplice diretta al

presidente della competente Commissione.

La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare il suo comportamento in giudizio.

Essa deve essere sottoscritta dalla parte e corredata della dichiarazione relativa alla non abbienza e dei documenti concernenti il merito, salvo quanto stabilito dal settimo comma dell'articolo 16.

La domanda, sempre corredata dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposta anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o la parte privata che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbale, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, devono produrre al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione prevista dal terzo comma dell'articolo 16.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata dai documenti giustificativi, di cui al terzo comma del presente articolo, è proposta, anche verbalmente, al conciliatore nelle cause di sua competenza.

(*È approvato*).

Art. 19.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso, può depositare in segreteria le sue osservazioni.

Le disposizioni stabilite dal precedente comma si applicano anche qualora sia impugnato un atto della pubblica amministrazione, se il presidente della Commissione lo ritiene opportuno.

(*È approvato*).

Art. 20.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può, con ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato, che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento stesso.

La Commissione, o il magistrato competente, può, nel caso di mutata condizione economica della persona ammessa al beneficio a totale carico dello Stato, concedere l'ammissione al patrocinio parziale a spese dello Stato.

La Commissione o il magistrato competente provvedono secondo le norme di cui all'articolo 21.

Ai fini di cui ai commi precedenti le cancellerie e le segreterie degli organi competenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza.

(*È approvato*).

Art. 21.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono su convocazione del presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede ad una sommaria istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione succintamente motivata e sottoscritta dal presidente e dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 22.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione, salvo ratifica del provve-

dimento da parte della Commissione medesima.

Analogamente può provvedere il conciliatore, nelle controversie di sua competenza.

(*È approvato*).

Art. 23.

Qualora il provvedimento di ammissione provvisoria non sia ratificato, il ricorrente è tenuto, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della decisione della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

(*È approvato*).

Art. 24.

Le segreterie del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei Tribunali amministrativi regionali, o sezioni distaccate, della Corte dei conti e della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, curano, sotto la loro responsabilità, la tenuta di un registro, nel quale sono annotate le domande delle persone fisiche e giuridiche, delle associazioni non riconosciute e dei comitati ammessi al beneficio, le generalità delle parti, o l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per imposte di registro, di bollo e ipotecarie, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo. In esso si tiene altresì nota della data del provvedimento di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

(*È approvato*).

Art. 25.

La difesa giudiziaria dei non abbienti costituisce una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 27.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori, esercenti in un comune del circondario del Tribunale competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'Ordine.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ai Tribunali amministrativi regionali e sezioni distaccate e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte di appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Le nomine sono operate in modo che a ciascun avvocato o procuratore non venga assegnata la difesa di un numero di cause od affari superiore a quello massimo determinato al principio dell'anno dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati statistici di quello precedente. A tal fine, ogni nomina viene comunicata al Consiglio stesso e questo, a sua volta, comunica a tutti gli organi competenti a procedere alla nomina del difensore, il nominativo dell'avvocato o procuratore che abbia raggiunto il numero massimo anzidetto. Se la scelta è caduta su tali nominativi, l'organo competente alla nomina invita la parte ad indicare altro difensore e, qualora la parte non provveda, sceglie d'ufficio il difensore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Cucinelli e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sopprimere il primo comma.

25. 1 CUCINELLI, VIVIANI, LICINI, BUCCINI

C U C I N E L L I , Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, illustro questo emendamento unitamente a quello presentato all'articolo 27, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo medesimo, perchè sono strettamente collegati.

Vorrei molto brevemente esprimere le ragioni per cui si insiste su questo emendamento già presentato in Commissione anche perchè, fortunatamente, non è un emendamento politico per cui, senza schieramenti precostituiti, è affidato alla libera decisione dell'Assemblea.

Il primo comma dell'articolo 25, che non rileggo per amore di brevità, definisce obbligatoria la funzione dell'avvocato. L'articolo 27 invece stabilisce che l'avvocato è obbligato ad accettare la causa, a meno che non si tratti di giustificato motivo da presentare per iscritto al presidente del consiglio dell'ordine.

Vorrei dire non solo ai colleghi che come me hanno la ventura di esercitare la professione dell'avvocato, ma anche a coloro che non la esercitano, che il ritmo di questi due articoli ricalca un po' troppo la famosa funzione gratuita e obbligatoria di cui al decreto-legge del 1923. E credo che se dovessimo approvare gli articoli così come sono, verremmo meno anche a quel senso di fiducia e di giustizia di cui ha parlato il relatore al quale do atto di avere con una pregevole relazione fatto qualcosa per una maggiore acquisizione del senso della giustizia in Italia.

Eravamo abituati alla figura avvilente del difensore di ufficio che, mentre scribacchiava qualcosa, a malapena alzava il posteriore per dire: mi rimetto alla giustizia. Questa legge tende ad eliminare tutto questo e di ciò va dato atto. Ma perchè vogliamo porre — ed in questo caso non vi è forse ancora la riprova di una certa sfiducia — l'avvocato che deve difendere il non abbiente in una posizione diversa da quella nella quale si trova il libero professionista che riceve un qualsiasi cliente? Perchè vogliamo fare questa differenziazione? Perchè vogliamo un giustificato motivo per l'avvocato che dice di non voler o poter difendere una causa? Vi sono tanti motivi — sarà capitato a tutti i colleghi che, come me, esercitano la professione — che non si possono dire nè si possono mettere per iscritto. Si può essere venuti a conoscenza del reato da parte di un altro cliente, e poi può capitare che vuole essere difeso, perchè può venire anche a chiedere il legale come patrono di parte civile. Non si può dire di certo per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine che il giustificato motivo per rifiutare la causa è dovuto al fatto di essere a conoscenza dell'identità del colpevole. Si può essere personalmente in condizioni di disagio e questo potrebbe anche non costituire il giustificato motivo richiesto per non accettare la difesa. Ma, una volta venuta meno la preoccupazione — anche se questo suona molto meno laudativo rispetto a quanto ha detto per gli avvocati il relatore — del pagamento, quale avvocato, specialmente delle nostre parti, dove mai si paga secondo la tariffa professionale — e questo possiamo sottoscriverlo — rinuncerebbe ad una causa se veramente non vi è un fondato motivo riposto nella coscienza e nell'intelligenza dell'avvocato che non può mettere per iscritto le sue ragioni? Si tratta di una questione di dignità dell'avvocato stesso e non serve a nulla dire che in caso contrario il povero sceglierà il celebre avvocato e che costui rifiuterà. Qualche volta molto irriverentemente definisco quest'ultimo in un altro modo, ma qui non dobbiamo dirlo. State certi che di giustificati motivi ne troverà cento, non uno; l'imbarazzo sarà del professionista del paese,

che opera in un comune di tre o quattro mila anime, dove si conosce meglio dei carabinieri, o di qualsiasi altra indagine di polizia giudiziaria, il modo in cui i fatti sono veramente accaduti; in questa ipotesi che cosa si dovrebbe mettere come giustificato motivo? E soprattutto è possibile, onorevole relatore — io l'ammiro anche come avvocato, so che esercita la professione ad un livello che mi auguro di poter raggiungere sia pure con ritardo — che l'avvocato debba essere legato, non possa essere libero nella sua coscienza, debba difendere, cioè, anche quando non c'è nessun giustificato motivo, una causa nella quale non crede?

Questo è l'interrogativo che pongo ai colleghi avvocati. Chi di noi difende una causa nella quale non crede? Nessuno, e per molte ragioni: perchè sente di aver torto, perchè porterebbe questa sua insufficienza, questa sua incredulità — mi si passi il termine — nell'espletamento del suo mandato e la causa andrebbe male non per colpa sua, ma per lo stato d'animo nel quale si troverebbe ad agire.

Ritengo che non cambiamo nulla al senso e allo spirito della legge se sopprimiamo il primo comma di questi due articoli, anzi rendiamo veramente pari i cittadini di fronte all'avvocato che sono liberi di scegliere come vogliono e dove vogliono; lasciamo quindi libera la coscienza e la facoltà dell'avvocato stesso — se crediamo nella sua opera — di compiere la sua funzione ove creda in quella causa, senza motivo giustificato o ingiustificato, nell'interesse del cliente. Consentitemi un riferimento non so se teologico o liturgico. Voi sapete che il protettore degli avvocati è Sant'Ivone...

F O L L I E R I . Sant'Ivo!

C U C I N E L L I . Ho trovato scritto Sant'Ivone. Scusi la mia ignoranza in materia, senatore Follieri; è già tanto che io sappia questo di religione. Sant'Ivone era dunque un grande avvocato, ma aveva scelto di difendere soltanto i poveri ai quali credeva, tant'è vero che una delle ragioni della sua canonizzazione e dell'essere divenuto patrono degli avvocati si trova scritta in una frase latina: *advocatus sed non latro, res miranda populo.* Cerchiamo allora di emulare Sant'Ivone. Leviamo il « *sed non latro* » come diventeremmo se difendessimo una causa alla quale non crediamo unicamente per avere il compenso da parte dello Stato o per non scrivere il motivo « non credo in questa causa » al Presidente del Consiglio dell'ordine. Lasciamo libero il cliente di scegliere l'avvocato — ed è giusto — ma lasciamo libero l'avvocato, nella sua coscienza, nella sua mente ed abito professionale, di poter accettare o meno l'incarico. Questo, ripeto, non toglie nulla ai meriti della legge, anzi, se è possibile, vi aggiunge qualche cosa.

Ecco perchè confidiamo che sarà soppresso il primo comma degli articoli 25 e 27. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G A T T O E U G E N I O , *relatore.* La questione sollevata dal senatore Cucinelli è stata lungamente discussa in Commissione e siamo arrivati ad una soluzione che ritengo equa e giusta in quanto dà modo all'avvocato, che per giustificate ragioni non possa esplicare la sua attività, di rinunciare alla difesa. Sono contrario alla soppressione proposta e ritengo che il principio che gli avvocati debbano difendere i non abbienti è un principio che va affermato, specie nel momento in cui viene fatta una legge che indubbiamente darà dei vantaggi anche cospicui alla categoria.

Può essere vero, anzi è certamente vero, che molti avvocati in molte parti d'Italia lavorano al di sotto delle tariffe stabilite dalla legge. Vi saranno degli avvocati che lavorano secondo gli onorari fissati dalle tariffe; ve ne sono certi che indubbiamente sono al di sopra delle tariffe con i loro onorari. È giusto che anche costoro difendano i non abbienti. Siccome io sono uomo che crede nella forza dei princìpi morali, ritengo giusto che il principio morale ci sia. La

legge, d'altra parte, dà modo, quando vi sono giustificate ragioni, di rinunciare all'incarico. Quindi è giusto che vi sia il principio e sono contrario alla sua soppressione, così come del resto, dopo lunga discussione, è stato affermato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Devo dire che le argomentazioni del senatore Cucinelli sono molto importanti e molto gravi specialmente le ultime di natura morale. Non possiamo nasconderlo. Però, per evitare degli inconvenienti cadremmo in altri inconvenienti, come adesso ha illustrato il relatore Gatto. Quindi mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Cucinelli, insiste per la votazione dell'emendamento 25. 1?

C U C I N E L L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 25. 1.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per motivare l'astensione del Gruppo comunista sull'emendamento. Abbiamo sentito con molta attenzione le ragioni addotte per giustificare la proposta secondo cui l'avvocato possa rifiutarsi di assumere la difesa. Noi pensiamo tuttavia che il non abbiente debba potere indicare anche avvocati che per loro motivi personali non vogliano accettare la difesa perchè impegnati in altre più gradite attività remunerate.

La pratica dimostrerà la possibilità di risolvere casi del genere nel senso del reciproco accordo tra avvocato e cliente. Se effettivamente l'avvocato non vuole difendere, se il difensore rifiuta quella specifica difesa, nemmeno il cliente — ritengo — accetterà una difesa così fatta. Ma ecco, questo è il punto: se non poniamo il non abbiente nelle condizioni di rivolgersi a chi abbia anche cognizione specifica della materia, a chi abbia competenza specialistica, ebbene, non conseguiremo uno dei fini di questa legge.

Sarà anche possibile che questo fine possa dimostrarsi illusorio, che il sistema sociale in cui viviamo impedisca in effetti al non abbiente di rivolgersi al preclaro luminare o ad altro difensore che abbia le conoscenze specifiche per risolvere la sua situazione. Ma nella legge del patrocinio dei non abbienti non possiamo risolvere questo problema sociale, che è molto più vasto di quello della difesa dei non abbienti.

Ecco perchè ci asteniamo su questa proposta di modificazione del testo approvato dalla Commissione giustizia. In un altro sistema sociale diremmo che deve essere obbligatorio per l'avvocato accettare la difesa e difendere concretamente, nell'ambito di interessi costituiti, la ragione di chi pretende di averla, davanti al giudice. In questo sistema ci troviamo appunto nella situazione sopra indicata e non possiamo dire di sì all'emendamento perchè potremmo far torto all'uno o all'altro, alla coscienza dell'uno o all'interesse dell'altro.

Queste sono le ragioni che motivano la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo 16.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette al patrocinio a spese dello Stato. Qualora l'imputato, espressamente invitato, non faccia diversa indicazione, è confermato nell'incarico il difensore già nominato d'ufficio, che acquista il diritto alla retribuzione a carico dello Stato, salve in ogni caso le disposizioni previste dal precedente articolo.

(*È approvato*).

Art. 27.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti non possono rifiutare l'incarico o rinunciare ad esso nel corso del giudizio senza giustificato motivo esposto per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che, valutata la fondatezza del motivo stesso, chiede, all'organo che ha proceduto alla nomina, la sostituzione del difensore.

Qualora l'istante ritenga che sussistano giustificati motivi per procedere alla revoca del mandato, può ricorrere al competente Consiglio dell'Ordine. Questo, valutata la fondatezza dei motivi e sentito il difensore, riferisce all'organo che ha effettuato la nomina e, qualora ne ritenga l'opportunità ovvero accerti l'inosservanza dei doveri professionali, propone all'organo stesso la sostituzione del difensore con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte.

In caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio, non determinata da inosservanza dei doveri professionali, allo stesso sono liquidati dal magistrato competente, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, i diritti e gli onorari relativi all'opera svolta.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Cucinelli, Viviani, Licini e Buccini è stato presentato l'emendamento 27. 1, tendente a sopprimere il primo comma. Tale emendamento, già illustrato, è precluso dall'esito della votazione sul precedente emendamento 25. 1.

Metto dunque ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 28.

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla osservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente e qualora accerti la violazione di tali doveri provvede d'ufficio a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 29.

I pubblici uffici debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti relativi alla causa od affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, dell'autorità che ha fatto richiesta e della data del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 30.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessa o risulta in-

sussistente lo stato di non abbienza, il pretore, il presidente del Collegio davanti al quale pende la causa od affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero ed il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione o al magistrato che ha provveduto all'ammissione, per l'eventuale revoca. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione, a cura dell'organo giurisdizionale competente, è comunicata ad entrambe le parti e ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 27.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

(*È approvato*).

Art. 31.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 33.

(*È approvato*).

Art. 32.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa e ai Tribunali regionali amministrativi e sezioni distaccate, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

(*È approvato*).

Art. 33.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati dallo Stato al difensore, nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quintuplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito. È nullo ogni patto contrario. Restano in ogni caso ferme le condizioni previste nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

L'azione di recupero della quota delle spese di causa poste a carico della persona ammessa al patrocinio parziale a spese dello Stato si esercita a norma dell'articolo 35 prescindendo dall'esito del giudizio.

(*È approvato*).

Art. 34.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia determinata da accordi tra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 33, salvo quanto

stabilito per l'ammissione al patrocinio parziale a carico dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 35.

Entro tre mesi dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che chiude il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede, a norma dell'articolo 31, alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione alla condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

(*È approvato*).

Art. 36.

Salvo quanto disposto dal codice di procedura civile per la liquidazione delle spese per la parte non abbiente che soccombe, gli onorari e i diritti dovuti al difensore del non abbiente per l'opera da lui prestata, compresa l'eventuale attività stragiudiziale successiva alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati, anche in caso di soccombenza o di compensazione totale o parziale delle spese, con decreto dal giudice che decide la causa o l'affare, osservando le leggi e le tariffe professionali.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta ed ai risultati conseguiti, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti si provvede mediante mandato da emettersi, entro tre mesi dalla data in cui la liquidazione diventa definitiva, dal cancelliere competente alla riscossione delle spese, dei diritti e degli onorari prenotati a debito.

Analogamente si provvede, anche in corso di causa, per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 37.

Nelle cause o nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto ed in ciascuna copia non sia citato il provvedimento di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione .

Sono inclusi nel beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo anche quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge sul bollo.

(*È approvato*).

Art. 38.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio a spese dello Stato:

1) le sentenze e gli atti indicati nella tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile e amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

(*È approvato*).

Art. 39.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di

grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

(*È approvato*).

Art. 40.

L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 41.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

SCAGLIA, NOÈ, SANTALCO, FARABEGOLI, BIAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali misure straordinarie e di emergenza sono state poste in essere per bloccare la spaventosa ondata di crescente criminalità, anche politica, che si è abbattuta sul nostro Paese;

in particolare, quali misure sono state prese per catturare gli ignobili rapitori del bambino Mirko Panattoni, prelevato a Bergamo davanti alla sua scuola.

Per chiedere, pertanto, se siano applicate con la massima severità, irrogando il massimo della pena, le leggi nei confronti di tutti gli autori di così efferati delitti.

(2 - 0172)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

BACICCHI, COLAJANNI, SEMA, ALBARELLO, DEL PACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza:

delle brutali cariche operate ripetutamente da forze dell'ordine, alle ore 4,30 e 9,30 del 23 maggio, contro la popolazione di Lestans di Sequals, in provincia di Pordenone, nei pressi del cementificio ivi esistente, e della drammatica situazione di tensione che si è creata e che ancora perdura;

che, in seguito alle cariche dei carabinieri e della polizia, vi sono state oltre 20 persone contuse, alcune delle quali seriamente, e, tra esse, particolarmente donne e bambini;

dei motivi, interamente individuabili, che hanno indotto la popolazione di Lestans e di altre frazioni vicine ad istituire un blocco davanti alla fabbrica della « Friulana cementi » s.p.a., nell'intento di impedire il manifestarsi dei gravi fenomeni di inquinamento già verificatisi al momento della messa in attività dello stabilimento (realizzato in parte notevole con finanziamenti pubblici).

Per sapere, pertanto, se, tenuto conto di quanto sopra, il Ministro non intenda intervenire immediatamente, disponendo il ritiro delle forze dell'ordine ed adottando, d'intesa con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvedimenti volti a conseguire una pacifica ed equa composizione della lunga vertenza, tenendo conto delle giustificate istanze della popolazione in difesa della propria salute e dell'ambiente locale.

(3 - 0614)

LEPRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza degli incidenti accaduti all'alba di oggi, 23 maggio 1973, all'esterno del cementificio di Lestans (Pordenone), dove, a seguito di scontri tra forze dell'ordine e popolazione, ci sarebbero stati anche alcuni contusi;

i motivi che hanno indotto la popolazione di Lestans, da tempo manifestante contro l'inquinamento prodotto dal cementificio (da qualche tempo chiuso, in considerazione di effetti nocivi per la salute), a costituire dei posti di blocco nei pressi di detto stabilimento;

se non intenda adottare, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concreti provvedimenti atti a risolvere la lunga vertenza, che tengano conto delle preoccupazioni di quelle generose popolazioni, viventi in una delle zone più depresse della regione.

(3 - 0615)

CIFARELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale, in relazione alla deliberata ubicazione di uno stabilimento industriale della FIAT nel territorio di Piedimonte San Germano, si vuole realizzare un villaggio residenziale nel territorio del comune di San Biagio Saracinesco, in provincia di Frosinone, e costruire una nuova strada, che si inoltrerebbe nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, nonchè una teleferica per l'ascesa al Monte Cavallo.

L'interrogante sottolinea l'esigenza della piena salvaguardia del Parco nazionale d'Abruzzo, tante volte prospettata e ribadita, e chiede che essa non sia nei fatti disconosciuta.

L'interrogante sottolinea, altresì, l'urgenza del rispetto delle scelte territoriali, fatte sia per le industrie che per il turismo, e chiede che se ne tenga conto per una conseguente programmazione delle infrastrutture e degli investimenti.

(3 - 0616)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BALBO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) a che punto è l'espletamento delle pratiche relative alle promozioni, all'inquadramento del troncone di concetto ex speciale nella carriera direttiva ordinaria ed all'inquadramento, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei cancellieri e segretari di Procura della Repubblica;

2) che cosa si sta facendo o si intende fare affinchè tutte dette pratiche siano ultimate entro il 30 giugno 1973, in modo che gli interessati siano in grado di conoscere entro tale data il proprio *status* di carriera, anche al fine della loro decisione sull'esodo volontario previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(4 - 1876)

RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi ed i criteri con i quali studenti universitari sono stati

inclusi, da parte dell'Opera universitaria di Napoli, e pur sussistendo tutte le condizioni per il diritto all'assegno di studio, in un fantomatico terzo elenco che praticamente li ha esclusi dal beneficio.

In particolare, si chiede di conoscere per quali motivi non è stato concesso l'assegno di studio al giovane Ciervo Amerigo, iscritto al terzo anno della facoltà di lettere e filosofia — corso di laurea in filosofia — con matricola n. 04/1061.

Si chiede, infine, di conoscere se sia ritenuto corretto che un'istanza, in data 9 novembre 1972, diretta al commissario dell'Opera universitaria ed al Ministro, sia rimasta fino ad oggi priva di risposta.

(4 - 1877)

ENDRICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, nell'approssimarsi della stagione estiva, non ritenga opportuno esaminare senza ritardo la possibilità di intensificare i collegamenti marittimi della Sardegna con la Penisola, collegamenti che ogni estate si rivelano insufficienti. Trovare un posto sulle motonavi, infatti, diventa spesso un arduo problema ed i viaggiatori sono costretti a lunghe e snervanti attese.

(4 - 1878)

PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano in corso di emanazione in ordine alla richiesta del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) di revoca della soppressione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e di quello del registro di San Marco in Lamis, ovvero, in via subordinata, dell'aggregazione del medesimo comune di San Giovanni Rotondo alla circoscrizione di Manfredonia, località assai più vicina, anzichè a quella di San Severo.

(4 - 1879)

BARBARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare agli inconvenienti venutisi a verificare, a causa dello sciopero del personale delle poste e delle telecomunicazioni, a sfavore dei laureati in farmacia impegnati con gli esami di abilitazione.

Infatti, proprio a causa del disservizio determinatosi con lo sciopero, gli esami di abilitazione non si sono potuti ultimare prima del 15 maggio 1973, per cui gli eventuali abilitati si sono visti privare del diritto di vendere o comperare farmacie, diritto sancito con la legge del 2 aprile 1968, n. 475, i cui termini scadevano il 12 maggio 1973.

Poichè tale stato di cose non è dipeso dalla volontà degli interessati, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga necessario prorogare, anche per breve termine, la scadenza del 12 maggio 1973 prevista dalla legge n. 475 del 2 aprile 1968.

(4 - 1880)

DE FALCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi fatti verificatisi in provincia di Taranto con riguardo alle vicende dell'istituto di vigilanza campestre « La Fedelissima », operante nei comuni di Sava e Manduria.

Infatti, con sentenza del giudice istruttore di Taranto, del 25 gennaio 1972, tali Manta Biagio e Manta Marcello, rispettivamente direttore e capoguardia del predetto istituto, sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Taranto per rispondere dei reati di cui agli articoli 610 e 328 del codice penale, per avere, cioè, nell'anzidetta qualità, organizzato danneggiamenti in danno di agricoltori della zona, onde poi costringerli a richiedere l'assistenza dell'istituto, e per aver interessatamente omesso di denunciare furti da essi stessi accertati.

Ebbene, nonostante la gravità ed il carattere veramente mafioso di tali atti, nonostante la loro pericolosità sociale e l'evidente incompatibilità con un'attività che è invece diretta a prevenire ed a reprimere i reati, nonostante il clamore e la preoccupazione che i fatti anzidetti hanno suscitato nella zona, il prefetto di Taranto, coadiuvato dal questore, non ha mai inteso revocare l'autorizzazione a « La Fedelissima », ancorchè vi fosse obbligato per l'ultimo comma dell'articolo 3 del regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il quale dispone che l'autorizzazione

va revocata quando le persone cui sia stata rilasciata non risultino di buona condotta.

Ma non basta, perchè recentemente il Manta, perfettamente consapevole dell'impossibilità di proseguire nella sua attività, ha cambiato nome al suo istituto ed ha avanzato una nuova domanda di autorizzazione, sempre per i grossi comuni di Sava e Manduria, tramite un suo dipendente, artatamente fatto figurare come direttore del presunto nuovo istituto.

Ebbene, il prefetto, nonostante fosse a conoscenza anche di queste ultime circostanze (lo ha riconosciuto in colloqui avuti con rappresentanti politici e sindacali dei lavoratori), non solo ha rilasciato, sia pure indirettamente, al Manta la nuova autorizzazione, ma ha ignorato l'identica richiesta, avanzata per la stessa zona dalla cooperativa di guardie campestri « Folgore », costituita da ex dipendenti del Manta, sottrattisi allo sfruttamento del Manta stesso (si pensi che nel 1973 la retribuzione base mensile è stata di lire 27.970, ed anche su questo il prefetto e il questore avevano i poteri per intervenire) e dichiaratisi disposti ad accontentarsi anche del solo comune di Sava e di qualche altro comune minore e libero.

La cosa diventa ancor più grave ove si consideri che unanimemente il Consiglio comunale di Sava aveva solidarizzato con la cooperativa, richiedendo che ad essa e non ad altri fosse rilasciata l'autorizzazione, e che la quasi totalità degli utenti de « La Fedelissima » di Sava (e anche di Manduria) ha manifestato la sua sfiducia nel Manta, disdettando l'utenza.

Il prefetto, infine, ha ritenuto di dover dare un contentino alla cooperativa, facendo intendere di voler rilasciare l'autorizzazione per il solo comune di Maruggio, la cui modesta importanza non può consentire ai cooperatori di svolgere un'apprezzabile attività.

Per tutti i fatti anzidetti, per l'intervento del Consiglio comunale di Sava, per la rilevanza che il fatto ha assunto nella pubblica opinione dei comuni della zona, per il fatto specifico che attualmente pare sia stata assunta finanche una guardia campestre con precedenti penali dall'istituto « La Fedelissima » e per la situazione di evidente sopruso ai danni della cooperativa « Folgore », che causa uno stato di fermento nelle categorie interessate, l'interrogante chiede di conoscere quali misure saranno adottate per estromettere dalla zona una qualsiasi presenza diretta o indiretta del Manta e per far giustizia alla cooperativa, e, infine, quali provvedimenti il Ministro intende adottare a carico del prefetto e del questore per il loro comportamento.

(4 - 1881)

FABBRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno impedire la soppressione del servizio di carico e scarico delle merci nelle stazioni della linea ferroviaria Chiusi-Siena, al fine di evitare le gravi conseguenze che da tale soppressione deriverebbero all'attività delle piccole imprese industriali e commerciali della zona, già, tra l'altro, gravemente colpita dalla crisi della agricoltura;

se non ritenga che ogni decisione in merito debba essere presa in stretto accordo con gli Enti locali direttamente interessati al problema.

(4 - 1882)

FABBRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

a quale punto di istruttoria sia giunta la pratica di reintegrazione nell'impiego e nei gradi presentata da tempo dal capitano dei bersaglieri Enrico Montanari, di Siena, già riconosciuto perseguitato politico dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici con delibera n. 34908 del 1° dicembre 1969;

se non ritenga inconcepibile ed ingiustificabile, anche in considerazione dello stato di salute e dell'età dell'interessato, il comportamento del suo Ministero, che ha fin qui eluso l'obbligo impostogli dal Consiglio di Stato, con decisione n. 636 pubblicata il 4 luglio 1972, che accoglieva il ricorso dell'interessato, di procedere ad una nuova istruttoria;

se, superando ogni eventuale e nuovo intralcio burocratico, non ritenga doveroso procedere con la massima sollecitudine al riesame obiettivo del caso.

(4 - 1883)

FABBRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso il Provveditorato agli studi di Siena affinchè, accogliendo le legittime proteste delle federazioni della CGIL, della CISL e della UIL, dei sindacati confederali della scuola e di tutte le organizzazioni democratiche, provveda a revocare la nomina di un rappresentante della CISNAL nella Commissione incarichi per la scuola media, nomina che offende lo spirito democratico delle popolazioni senesi perchè, per la prima volta, inserisce un dirigente di organizzazioni fasciste tra le rappresentanze sindacali negli Enti pubblici della provincia di Siena.

(4 - 1884)

MINNOCCI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* — Per conoscere:

con quali criteri sono state esaminate dal CIPE le domande per la produzione di proteine dal petrolio, poichè è noto che esistono fondate preoccupazioni circa la natura cancerogena dei derivati di alcuni procedimenti di produzione;

se è esatto che in sede CIPE non sarebbero stati considerati gli aspetti sanitari della questione.

(4 - 1885)

MINNOCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Di fronte alle gravi sciagure, come l'ultima nella quale hanno perso la vita i corridori Pasolini e Saarinen e sono rimasti infortunati altri corridori, che sempre più frequentemente bagnano di sangue i circuiti delle gare automobilistiche e motociclistiche, sovente coinvolgendo tragicamente anche gli spettatori;

considerato che tali sciagure dipendono essenzialmente dal concomitante concorso della non rispondenza dei circuiti alle alte velocità che si registrano nelle gare, della superficiale vigilanza che viene esercitata dagli organi competenti sull'efficienza degli impianti e dell'omessa adozione di adeguate misure di sicurezza;

rilevato che lo spirito agonistico non può andare disgiunto dalla considerazione dell'essenziale valore della vita e della funzione sociale dello sport,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali accertamenti siano stati compiuti dagli organi competenti in ordine all'agibilità del circuito prima di concedere le prescritte autorizzazioni;

quali misure si intendano adottare per evitare che nuove tragedie possano verificarsi in occasione di altre manifestazioni;

quali provvedimenti siano in corso per individuare e punire i responsabili.

(4 - 1886)

Annunzio di ritiro di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

F I L E T T I , *Segretario*:

n. 2 - 0002 dei senatori Tedeschi Mario e Nencioni, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; n. 2 - 0012 dei senatori Nencioni, Crollalanza ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dell'interno; n. 2 - 0049 dei senatori Nencioni, Pisanò e La Russa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 2 - 0051 dei senatori Tedeschi Mario e Nencioni, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali; n. 2 - 0054 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Ministro dell'interno; n. 2 - 0065 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile; n. 2 - 0068 del senatore Tedeschi Mario, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 2 - 0072 dei senatori Calamandrei e Adamoli, al Ministro degli affari esteri; n. 2 - 0078 dei se-

natori Valori, Bruni ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 2 - 0082 dei senatori Calamandrei, Adamoli e Fabbrini, al Ministro degli affari esteri.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

F I L E T T I , *Segretario*:

n. 3 - 0026 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 3 - 0046 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 3 - 0108 del senatore Cifarelli, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 3 - 0133 del senatore Terracini, ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno e della sanità; n. 3 - 0175 dei senatori Nencioni e Tedeschi Mario, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; n. 3 - 0213 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; n. 3 - 0268 dei senatori Nencioni e Tedeschi Mario, al Ministro di grazia e giustizia; numero 3 - 0269 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 3 - 0270 dei senatori Nencioni, Artieri ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa; n. 3 - 0306 dei senatori La Russa e Nencioni, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; n. 3 - 0330 del senatore Cifarelli, al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 3 - 0331 del senatore Lanfrè, al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 3 - 0350 dei senatori Nencioni, Majorana ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia; n. 3 - 0358 dei senatori Parri, Romagnoli Carettoni Tullia ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; n. 3 - 0361 del senatore Rossi Dante, al Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 maggio 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (453).

PETRONE ed altri. — Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (73) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali (783).

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari